

COMUNE di PELLIZZANO



PIANO REGOLATORE GENERALE di PELLIZZANO

VARIANTE P.R.G. 2019/2020

ART. 39 L.P. 15 d.d. 04/08/2015

NORMA di ATTUAZIONE

1 A

2° ADOZIONE/aggiornamento novembre 2020

PELLIZZANO, novembre 2020

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dot. Arch. ITALO BERTOLINI
INSCRIZIONE ALBO N° 208

STUDIO TECNICO
Dot. arch. Italo Bertolini

38020 MONCLASSICO (TN) Via di Fassa, 37D tel 0463 89 73 80 mob. 338 8874462
e-mail: italo.bertolini17@gmail.com - italo.bertolini@archiworldbec.it Cod. Fisc. BRT TLI 51B17 D302F P.IVA 00009448887
In collaborazione con



arch. Daniele BERTOLINI
38020 PELLIZZANO(Tn) Via Nazionale, 57 tel. +39.0463.751797 info@artandcraft.it

Sommario

TITOLO I IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE.....	4
CAPITOLO 1 IL PIANO REGOLATORE GENERALE	4
ARTICOLO 1 APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	4
ARTICOLO 2 NATURA, SCOPI E CONTENUTI DEL PRG	4
ARTICOLO 3 ATTUAZIONE DEL PRG.....	5
CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI	6
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	6
ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	7
ARTICOLO 7 DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO	7
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE DEGLI EDIFICI AI FINI DELL'EDIFICAZIONE.....	8
ARTICOLO 8 TIPOLOGIA FUNZIONALE DEGLI EDIFICI	8
CAPITOLO 4 CONDIZIONI E VINCOLI AI FINI DELL'EDIFICAZIONE	10
ARTICOLO 9 CONDIZIONI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE	10
ARTICOLO 10 AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DECENNALE	10
CAPITOLO 5 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	12
ARTICOLO 11 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	12
ARTICOLO 12 PIANI ATTUATIVI.....	12
ARTICOLO 13 ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA.....	12
ARTICOLO 14 OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE	12
ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI.....	13
ARTICOLO 16 OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	13
ARTICOLO 17 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	13
ARTICOLO 18 CATEGORIE DI INTERVENTO	13
TITOLO II DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE.....	14
CAPITOLO 1 ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	14
ARTICOLO 19 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	14
CAPITOLO 2 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	15
ARTICOLO 20 DEFINIZIONE.....	15
ARTICOLO 21 INSEDIAMENTI STORICI.....	15
ARTICOLO 22 FUNZIONI AMMESSE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	16
ARTICOLO 23 MODALITÀ DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI.....	16
ARTICOLO 24 RESTAURO (R1).....	18
ARTICOLO 25 RISANAMENTO CONSERVATIVO (R2).....	18
ARTICOLO 26 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R3)	20
ARTICOLO 27 SOSTITUZIONE EDILIZIA (R4) E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (R5).....	22
ARTICOLO 28 DEMOLIZIONE (R6).....	22
ARTICOLO 29 AREE LIBERE DEL CENTRO STORICO	22
ARTICOLO 30 COSTRUZIONI ACCESSORIE IN CENTRO STORICO	23
ARTICOLO 31 NUCLEI STORICI DI CLAIANO E STAVEL.....	24
ARTICOLO 32 GARAGES INTERRATI IN CENTRO STORICO	25

ARTICOLO 33 VIABILITA' E PARCHEGGI PUBBLICI IN CENTRO STORICO	25
ARTICOLO 34 UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI IN CENTRO STORICO	26
ARTICOLO 35 PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI.....	26
ARTICOLO 36 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE IN CENTRO STORICO	26
CAPITOLO 3 AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.....	27
ARTICOLO 37 NORME GENERALI PER LE AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.....	27
ARTICOLO 38 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI - SATURE - B1	28
ARTICOLO 39 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - B2 – B2*	28
ARTICOLO 40 UTILIZZO DEI SOTTOTETTI NEGLI EDIFICI ESISTENTI.....	28
ARTICOLO 41 AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE C2 E AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE CON PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2	29
CAPITOLO 4 AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE.....	30
ARTICOLO 42 DEFINIZIONE.....	30
ARTICOLO 43 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO - LOCALI	30
ARTICOLO 44 AREE ALBERGHIERE	31
ARTICOLO 45 AREE PER IMPIANTI AGRICOLI - ZOOTECNICI	32
CAPITOLO 5 AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI	34
ARTICOLO 46 NORME GENERALI PER LE AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI.....	34
ARTICOLO 47 AREE AGRICOLE DEL PUP	36
ARTICOLO 48 AREE AGRICOLE DI PREGIO DEL PUP	36
ARTICOLO 49 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE	36
ARTICOLO 50 AREE A BOSCO	36
ARTICOLO 51 AREE A PASCOLO.....	37
ARTICOLO 52 AREE A ELEVATA INTEGRITÀ E GHIACCIAI.....	39
CAPITOLO 6 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PER INFRASTRUTTURE .	40
ARTICOLO 53 DEFINIZIONI.....	40
ARTICOLO 54 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	40
ARTICOLO 55 AREE PER LA MOBILITÀ	41
ARTICOLO 56 STRADE.....	42
ARTICOLO 57 PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI.....	43
ARTICOLO 58 AREE DI SERVIZIO - STAZIONI CARBURANTE.....	44
ARTICOLO 59 AREE A VERDE PUBBLICO	44
ARTICOLO 60 AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE.....	45
ARTICOLO 61 AREE CIMITERIALI.....	45
CAPITOLO 7 AREE PER IL VERDE PRIVATO	46
ARTICOLO 62 VERDE PRIVATO	46
CAPITOLO 8 AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E CULTURALE.....	47
ARTICOLO 63 AREE DI PROTEZIONE CULTURALE, ARCHEOLOGICA E NATURALISTICA.....	47
ARTICOLO 64 VINCOLO DIRETTO MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE	47
ARTICOLO 65 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	48
ARTICOLO 66 ZONE A PROTEZIONE SPECIALE E ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE	49
ARTICOLO 67 AREE DI TUTELA AMBIENTALE.....	49
ARTICOLO 68 DIFESA PAESAGGISTICA.....	50
ARTICOLO 69 LAGHI E AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI.....	50
ARTICOLO 70 CORSI D'ACQUA E AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE – AMBITI FLUVIALI DI INTERESSE ECOLOGICO	51

ARTICOLO 71 AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	52
ARTICOLO 72 RISERVE LOCALI.....	53
ARTICOLO 73 ELEMENTI STORICI – CULTURALI NON VINCOLATI.....	53
ARTICOLO 74 SITI ARCHEOLOGICI.....	53
CAPITOLO 9 AREE DI RISPETTO.....	55
ARTICOLO 75 FASCE DI RISPETTO STRADALI.....	55
ARTICOLO 76 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE.....	56
ARTICOLO 77 ELETTRDOTTO - FASCE DI RISPETTO ELETTRDOTTO.....	56
ARTICOLO 78 SITI INQUINATI BONIFICATI.....	57
ARTICOLO 79 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	58
TITOLO III L'ESERCIZIO DELLA TUTELA PAESAGGISTICA.....	59
CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	59
ARTICOLO 80 OGGETTO ED ESERCIZIO DELLA TUTELA.....	59
CAPITOLO 2 INTERVENTI EDILIZI E SPAZI APERTI.....	60
ARTICOLO 81 AMBIENTAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	60
ARTICOLO 82 AMBIENTAZIONE PAESAGGISTICA NEGLI AMBIENTI NATURALI.....	60
ARTICOLO 83 AMBIENTAZIONE PAESAGGISTICA DELLA VIABILITA'.....	62
ARTICOLO 84 PERTINENZE DEGLI EDIFICI E VERDE PRIVATO.....	62
ARTICOLO 85 COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	63
TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE.....	64
CAPITOLO 1 NORME FINALI.....	64
ARTICOLO 86 VARIANTI PERIODICHE.....	64
ARTICOLO 87 DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRG.....	64
ARTICOLO 88 TERMINI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI.....	64
ARTICOLO 89.....	65
PIANO ATTUATIVO P1 (zona est del centro abitato).....	65
ARTICOLO 90 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	66
CAPITOLO 2 NORME TRANSITORIE.....	67
ARTICOLO 91 UTILIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA DELLE AREE.....	67
TITOLO V PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	68
ARTICOLO 92 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	68
ARTICOLO 93 TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI.....	68
ARTICOLO 94 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.....	69
ARTICOLO 95 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO.....	69
ARTICOLO 96 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.....	70
ARTICOLO 97 VENDITA COMMERCIALE ALL'INGROSSO.....	70
ARTICOLO 98 SPAZI DI PARCHEGGIO.....	71
ARTICOLO 99 ALTRE DISPOSIZIONI.....	72
ARTICOLO 100 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI.....	72
ARTICOLO 101 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA.....	72
ARTICOLO 102 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI.....	73
ARTICOLO 103 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE.....	73

TITOLO I

IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE

CAPITOLO 1

IL PIANO REGOLATORE GENERALE

ARTICOLO 1

APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

1. Le presenti Norme dettano la disciplina urbanistica e edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) e sono applicate nella totalità del territorio del Comune di Pellizzano.
2. La disciplina urbanistica e edilizia in esse contenuta si esplica in conformità a:
 - Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale 2008 (di seguito PUP);
 - L.p. 4 agosto 2015, n. 15 - Legge provinciale per il governo del territorio;
 - L.p. 4 marzo 2008, n. 1 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio (nelle parti non abrogate dalla L.p. 15/2015);
 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.p. 4 agosto 2015, n.15.

ARTICOLO 2

NATURA, SCOPI E CONTENUTI DEL PRG

1. Il PRG è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal Comune di Pellizzano per la disciplina delle funzioni di governo del suo territorio; ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.p. 15/2015 determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale, ne fissa la disciplina d'uso e fornisce le disposizioni in materia di:
 - a) uso del suolo;
 - b) infrastrutture territoriali;
 - c) tutela degli insediamenti storici;
 - d) tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali.
2. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati di progetto:
 - a) relazione illustrativa generale con l'allegato della Rendicontazione urbanistica;
 - b) cartografia di Piano;
 - c) schede d'indagine e documentazione fotografica degli edifici degli insediamenti storici;

- d) Norme di Attuazione;
- e) allegati alle Norme di Attuazione costituiti da:
 - Elenco degli edifici e complessi isolati d'interesse storico artistico e documentario - Elenco dei manufatti d'interesse storico artistico e documentario;
 - Allegati AF. Abaco degli elementi costruttivi.

ARTICOLO 3

ATTUAZIONE DEL PRG

1. L'attuazione del PRG ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia di Piano in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni delle presenti Norme, nonché agli indirizzi e ai criteri interpretativi risultanti dalla Relazione illustrativa.
2. Quanto non esplicitamente considerato dal PRG è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Le indicazioni contenute nella cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui alle presenti Norme. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa prevalgono le indicazioni della tavola a scala più dettagliata.
4. L'attuazione del PRG, ove non diversamente specificato, avviene per intervento edilizio diretto, per accordi urbanistici o per mezzo dei piani attuativi identificati in cartografia.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 4

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle Norme di Attuazione del PRG, per le definizioni relative ai parametri e indici urbanistici e edilizi, nonché per i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, si applicano i contenuti dell'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

ARTICOLO 5

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1. L'utilizzazione totale degli indici edificatori corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria determina un vincolo di inedificabilità sulla superficie stessa, escludendo ogni successiva possibilità di intervento edilizio, salvo i casi espressamente indicati nelle presenti Norme, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
2. Non è consentito enucleare parte dei terreni compresi in lotti edificati, ai fini di una utilizzazione per altri edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, se non per la quota eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici edificatori e del Rapporto di copertura in vigore al momento in cui venga richiesto il titolo edilizio.
3. Fatti salvi gli edifici costruiti prima del 16 ottobre 1942, le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del PRG (31 agosto 2000), nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori degli indici edificatori prescritti.
4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti Norme.
5. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diverso indice di Utilizzazione fondiaria, possono sommarsi, ai fini della determinazione della Sun edificabile, le relative Sun, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
6. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del PRG (31 agosto 2000) insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

1. Ai fini dell'applicazione delle Norme di Attuazione del PRG, per la definizione dei criteri di misurazione delle distanze e in materia di:
 - a) distanze minime tra edifici;
 - b) distanze minime degli edifici dai confini;
 - c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici;si applicano le disposizioni di cui all'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010.
2. I contenuti dell'Allegato 2 s'intendono automaticamente aggiornati sulla base delle successive modificazioni, integrazioni o sostituzioni operate in attuazione della legge urbanistica.

ARTICOLO 7

DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, le nuove costruzioni, gli ampliamenti che comportano aumento di SUN e i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell'edificio o della struttura e delle caratteristiche della zona in cui gli interventi vengono ad ubicarsi.
2. Lo standard di parcheggio è determinato secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalla Tabella A allegata al Regolamento medesimo.

CAPITOLO 3

DEFINIZIONE DEGLI EDIFICI AI FINI DELL'EDIFICAZIONE

ARTICOLO 8

TIPOLOGIA FUNZIONALE DEGLI EDIFICI

1. Ai fini delle presenti Norme, per quanto concerne gli interventi di trasformazione e nuova costruzione, si considerano le seguenti tipologie funzionali:

- a) Per edifici residenziali s'intendono genericamente le case per abitazione di ogni tipo, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. Sono considerate tali anche gli edifici nei quali, oltre alle abitazioni, si collocano eventualmente studi professionali, uffici pubblici e privati, ateliers artigianali e di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant'altro può essere inteso come generico completamento della residenza, ivi compresi i garage, le cantine, le legnaie, ecc. purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile;
- b) Per esercizi alberghieri si intendono i fabbricati conformati esclusivamente per la ricettività turistica di ogni natura e cioè gli alberghi, le pensioni e le locande, con le loro attrezzature complementari di servizio (ristoranti, bar, depositi, garage e simili), come definiti dalla L.p. 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;

Per edifici agrituristici si intendono i fabbricati conformati alla ricettività agrituristica così come definita dalla L.p. 30 ottobre 2019, n.10;

- c) Per edifici commerciali s'intendono i fabbricati specialmente conformati per raccogliere esclusivamente uffici, attività commerciali e servizi pubblici e privati con le relative attrezzature complementari (depositi, garage, ecc.); ovvero gli edifici residenziali qualora più del 50% della superficie utile sia assegnato stabilmente a funzioni commerciali al dettaglio, all'ingrosso con relativi depositi e magazzini nonché i centri commerciali o assimilabili;
- d) Per edifici di interesse collettivo pubblico s'intendono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi e ricreativi, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garage, ecc.) Tali edifici possono essere di proprietà pubblica o privata, ma sono classificati tali in quanto disponibili all'uso da parte di terzi, anche se a condizioni speciali;

Appartengono a tale tipologia funzionale gli edifici destinati all'istruzione (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo), le attrezzature di interesse comune (religiose, assistenziali, ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali), le attrezzature sportive e di concentrazione (impianti sportivi, palestre, sale di convegno, cinema, teatri, cimiteri, mostre), le attrezzature assistenziali (case di cura e di riposo), le strutture della protezione civile;

- e) Per edifici per esercizi pubblici s'intendono i fabbricati destinati a ristoranti, bar, discoteche, sale gioco e simili;

- f) Per edifici per attività amministrative-terziarie s'intendono quelli destinati a uffici pubblici e i centri direzionali;
 - g) Per edifici produttivi s'intendono i fabbricati degli stabilimenti e dei magazzini industriali e artigianali, dei depositi di materiali edili, dei ricoveri per macchinari, tettoie, dei parcheggi per autotrasportatori e per mezzi speciali, nonché i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive del settore secondario, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi per le manovre dei mezzi e dei depositi all'aperto;
 - h) Per fabbricati zootecnici s'intendono le stalle aziendali, le strutture per la piscicoltura, le conigliere e quanti altri manufatti edilizi attengono all'allevamento specializzato di animali per aziende i cui requisiti di funzionalità sono indicati nella Tabella D di cui all'art. 74 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, con i loro complementi funzionali: fienili, concimaie, depositi, silos, garage, ecc.;
 - i) Per "baite" s'intendono i piccoli edifici rurali tradizionali appartenenti al patrimonio edilizio montano che rivestono o rivestivano la funzione di supporto periodico all'attività agricola o silvo pastorale, con locali di ricovero per il foraggio, i capi di bestiame, i lavoratori addetti e i prodotti della lavorazione del latte e della terra;
 - l) Per costruzioni accessorie s'intendono le fattispecie comprese all'art. 3, comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
2. Le dimensioni massime ed eventualmente minime di ciascun tipo edilizio sono fissate zona per zona mediante opportuni parametri geometrici.
3. Gli alloggi destinati al conduttore o al custode, ove ammessi, non possono costituire in alcun caso una entità edilizia a se stante, ovvero un edificio separato, ma devono comporsi nella massa del fabbricato cui si riferiscono, accorparsi nella sua volumetria e costituire parte integrante dell'attività svolta nel complesso edilizio.

CAPITOLO 4**CONDIZIONI E VINCOLI AI FINI DELL'EDIFICAZIONE****ARTICOLO 9****CONDIZIONI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE**

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono di norma limitate alle aree specificamente destinate all'insediamento dal PRG come definite dall'art. 3, comma 1, lettera n) della L.p. 15/2015, nel rispetto della destinazione d'uso attribuita dal presente PRG e in applicazione delle presenti Norme di Attuazione.

ARTICOLO 10**AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DECENNALE**

1. Le aree destinate all'insediamento che sono state oggetto di stralcio dell'edificabilità a seguito di variante introdotta ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. 15/2015, non possono essere oggetto di ripristino dell'edificabilità nei successivi 10 anni dall'entrata in vigore della variante che ne ha previsto lo stralcio.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nella cartografia di Piano con apposita etichetta *STn (n=numero progressivo) e contraddistinte da specifico riferimento normativo con rinvio al presente articolo.
3. Il vincolo decennale di inedificabilità, con decorrenza dall'approvazione della presente Variante PRG 2020, si applica per le seguenti aree:

Variante P4	ST 1	Verde privato H101	mq -221;
Variante P6	ST 2	Verde privato H101	mq -200;
Variante P8	ST 3	Verde privato H101	mq -81;
Variante P9	ST 4	Verde privato H101	mq -709
Variante P14	ST 5	Agricola locale E110	mq -553;
Variante P17	ST 6	Agricola locale E110	mq -221;
Variante P18	ST 7	Verde privato H101	mq -448;

TERMENAGO

Variante T3	ST 8		
		Verde privato H101	mq -669;
Variante T4	ST 9		
		Agricola locale E110	mq -200;
Variante T8	ST 10		
		Verde privato H101	mq -166;
Variante T6	ST 11		
		Agricola locale E110	mq -103;
Variante T7	ST 12		
		Agricola locale E110	mq -148;
Variante T9	ST 13		
		Verde privato H101	mq -97;

4. Eventuali ulteriori aree edificabili declassate successivamente, avranno il vincolo decennale riferito alla data di approvazione della relativa variante.

CAPITOLO 5

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

ARTICOLO 11

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritta la redazione di un piano attuativo, ovvero la stipula di un accordo urbanistico, il PRG si attua per intervento diretto.

ARTICOLO 12

PIANI ATTUATIVI

1. La formazione di piano attuativo è obbligatoria nelle aree del territorio comunale individuate con apposita perimetrazione nella cartografia del PRG.
2. I piani attuativi possono essere di iniziativa pubblica, privata o misto pubblico-privata e riguardano zone per la cui trasformazione è richiesta una progettazione che specifica e sviluppa le previsioni di carattere generale del PRG.
3. I contenuti, le modalità di formazione e gli effetti dei piani attuativi sono disciplinati dal Titolo II, Capo III, della L.p. 15/2015 e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

ARTICOLO 13

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

1. L'attività edilizia libera, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo, è individuata ai sensi dell'art. 78 della L.p. 15/2015.

ARTICOLO 14

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE

1. Le opere di infrastrutturazione del territorio sono definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera z) della L.p. 15/2015 e sono elencate all'art. 11, comma 1, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è sempre ammessa, nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2 della L.p. 15/2015

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI

3. L'attività urbanistica e edilizia è subordinata al rilascio di titolo abilitativo, ai sensi del Titolo IV, Capo III, della L.p. 15/2015, fatti salvi gli interventi di attività edilizia libera di cui all'art. 78 della legge medesima.

ARTICOLO 16

OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono definite ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e sono elencate al comma 3 del medesimo articolo.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono definite all'art. 12, comma 2, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e sono elencate al comma 4 del medesimo articolo.

ARTICOLO 17

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ogni intervento che comporta un aumento del carico urbanistico sul territorio comunale è soggetto a contributo di costruzione, ai sensi e nei limiti stabiliti dal Titolo IV, Capo III, Sezione III, della L.p. 15/2015 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo VII del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

ARTICOLO 18

CATEGORIE DI INTERVENTO

1. Ai fini delle presenti Norme, le categorie di intervento sugli edifici sono definite ai sensi dell'art. 77 della L.p. 15/2015.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPITOLO 1

ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 19

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1. Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio comunale, questo è stato suddiviso in zone territoriali omogenee, come risulta dalla cartografia di piano in scala 1:10.000 - 1:2000.
2. Le destinazioni insediative previste dal PRG sono equiparate alle zone territoriali omogenee del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 secondo lo schema seguente:

ZONE A insediamenti storici, nuclei storici sparsi, patrimonio edilizio montano e aree edificate corrispondenti alle zone A del DM 1444/1968;

ZONE B aree residenziali esistenti sature e di completamento, corrispondenti alle zone B del DM 1444/1968;

ZONE C aree residenziali di nuova espansione, corrispondenti alle zone C del DM 1444/1968;

AREE PRODUTTIVE aree produttive, commerciali e terziarie corrispondenti alle zone D del DM 1444/1968;

ALTRE AREE: aree per attrezzature ed impianti turistici, assimilabili alle zone D del DM 1444/1968;

AREE AGRICOLE aree per attività agro-silvo-pastorali e aree a elevata integrità, corrispondenti alle zone E del DM 1444/1968;

AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E AREE PER INFRASTRUTTURE

aree per attrezzature e servizi pubblici e aree per infrastrutture e servizi, corrispondenti alle zone F del DM 1444/1968;

CAPITOLO 2
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI
STORICI

ARTICOLO 20
DEFINIZIONE

1. Le aree di antico insediamento e di interesse culturale e ambientale ricomprendono gli immobili, isolati o riuniti in complessi o nuclei, che, per il loro valore, possono e debbono essere conservati.

Tali aree si distinguono in:

- insediamenti storici compatti e sparsi;
- patrimonio edilizio montano.

ARTICOLO 21
INSEDIAMENTI STORICI

1. Gli insediamenti storici sono definiti all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) della L.p. 15/2015 e individuati e disciplinati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge medesima.
Per il Comune di Pellizzano è in vigore, come parte integrante del PRG, il Piano Generale degli Inseidiamento Storici (PGIS) approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2193 del 31 agosto 2000.
2. Sono considerati insediamenti storici, e come tali individuati e perimetrati nella cartografia di Piano, i manufatti storici sparsi ed i nuclei di Pellizzano, Ognano, Ponte, Claiano, Termenago, Castello e Stavel.
3. La cartografia di Piano riporta:
 - a) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei manufatti storici sparsi;
 - b) l'individuazione delle unità edilizie, come definite al comma 5 del presente articolo;
 - c) gli interventi ammessi secondo la categoria di intervento alla quale sono sottoposte le singole unità edilizie;
 - d) le funzioni ammesse o prescritte negli spazi edificati e in quelli liberi.
4. Il Piano Generale degli Inseidiamenti Storici si attua mediante:
 - a) intervento edilizio diretto sulla singola unità edilizia;
 - b) progetti di riqualificazione degli spazi pubblici, interventi sulla viabilità e interventi sulle aree libere;
 - c) la formazione di strumenti urbanistici attuativi (piani di riqualificazione urbana).

5. L'unità edilizia è definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera u) della L.p. 15/2015. Le unità edilizie sono indicate nelle tavole della serie P.3 del PGIS e corrispondono alle unità edilizie numerate nella cartografia di Piano.
6. Ogni unità edilizia è da sottoporre a intervento unitario, salvo i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. È consentito agli organi competenti, qualora sia dimostrata da parte del richiedente l'impossibilità effettiva di rispettare nel dettaglio la conformità tra unità edilizia e assetto proprietario, di accettare una progettazione non coincidente con l'unità indicata nelle tavole del Piano, purché vengano rispettati nella sostanza i criteri d'intervento riferiti all'unità considerata.

ARTICOLO 22

FUNZIONI AMMESSE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. All'interno degli insediamenti storici sono ammesse le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e) e l) dell'art. 8 delle presenti Norme. Le funzioni di cui al medesimo articolo, lettere c) e g), sono ammesse solo se già esistenti o, se di nuovo insediamento, purché occupino meno di 200 mq di Sun e se quest'ultima sia ricavata dalla trasformazione di edifici esistenti. Le funzioni di cui alla lettera f) sono ammesse solo se riguardano uffici pubblici.

ARTICOLO 23

MODALITÀ DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Gli interventi edilizi ammessi dal PGIS negli edifici degli insediamenti storici o nelle loro parti sono definiti dalle seguenti categorie di intervento:
 - a) manutenzione ordinaria: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera a) della L.p. 15/2015;
 - b) manutenzione straordinaria: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera b) della L.p. 15/2015;
 - c) R1 restauro: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera c) della L.p. 15/2015;
 - d) R2 risanamento conservativo: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera d) della L.p. 15/2015;
 - e) R3 ristrutturazione edilizia: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera e) della L.p. 15/2015;
 - f) R4 sostituzione edilizia: ricondotta alla categoria R3 ristrutturazione edilizia;
 - g) R4 demolizione e ricostruzione: ricondotta alla categoria R3 ristrutturazione edilizia;
 - h) R6: demolizione: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera f) della L.p. 15/2015;
 - i) nuova costruzione: interventi riconducibili ai contenuti dell'art. 77, comma 1, lettera g) della L.p. 15/2015;

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono conservare e valorizzare il carattere degli edifici e degli spazi aperti, ricorrendo a modalità operative, tecnologie e a particolari costruttivi che valorizzino gli elementi tradizionali esistenti.
3. L'attuazione degli interventi edilizi deve sottostare agli indirizzi di carattere generale espressi dalla categoria di intervento di appartenenza e fare riferimento ai criteri tipologici e costruttivi specifici indicati negli elaborati di Piano (Allegati AF), nonché alle schede di catalogazione delle singole unità edilizie.
4. Per particolari situazioni, previa approfondita analisi storica, stilistica e tecnologica, previo parere degli organi competenti, in via del tutto eccezionale, per modificazioni non sostanziali, è possibile, proporre soluzioni diverse da quelle specificate al comma 3, purché ne vengano rispettati i principi di coerenza formale nei confronti dei manufatti interessati e del relativo contesto ambientale.
5. I manufatti e i siti sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 64 delle presenti Norme.
6. Gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui realizzazione risalga a oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. Le categorie di intervento ammesse su tali immobili sono quindi determinate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'eventuale verifica di interesse culturale.
7. Ai sensi degli articoli 877 e 879 del Codice Civile, qualora si configuri contiguità tra un edificio vincolato e uno non vincolato passibile di ampliamento, si determina la competenza della Soprintendenza per i beni culturali, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere f) e g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerati beni culturali anche le ville, i parchi, i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Pertanto per l'approvazione dei progetti di spazi pubblici o di piani attuativi in Centro Storico andrà coinvolta la Soprintendenza per i beni culturali al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

ARTICOLO 24

RESTAURO (R1)

1. Per gli edifici soggetti a restauro va fatto riferimento all' art. 77, comma 1, lettera c), della L.p. 15/2015 e, per quanto ivi non disciplinato, alle disposizioni del presente articolo.
2. Sono sottoposti a restauro gli edifici o loro parti e i manufatti per i quali tale categoria d'intervento è prevista in cartografia, fermo restando quanto disposto all'art. 23, commi 6 e 8 delle presenti Norme. Si tratta in generale di edifici vincolati ai sensi e per effetto del D.Lgs. 42/2004, per i quali si determina la competenza della Soprintendenza per i beni culturali nei modi e con le procedure stabilite dal D.Lgs. medesimo.
3. Sono assoggettati a restauro tutti gli altri manufatti di origine storica dotati di rilevante valore architettonico, tipologico e ambientale di cui all'art. 73 delle presenti Norme, non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma per i quali si propone il vincolo. I manufatti sono individuati nella cartografia di Piano con apposita simbologia.

ARTICOLO 25

RISANAMENTO CONSERVATIVO (R2)

1. ~~Per~~ gli edifici soggetti a risanamento conservativo va fatto riferimento all' art. 77, comma 1, lettera d), della L.p. 15/2015 e, per quanto ivi non disciplinato, alle disposizioni del presente articolo.
2. Sono assoggettati a risanamento conservativo gli edifici per i quali tale categoria d'intervento è prevista in cartografia, ivi compresi i manufatti ricadenti nelle aree agricole contrassegnati con l'etichetta R2.
3. È consentita, al fine di recuperare spazi ad uso abitativo nei sottotetti, la sopraelevazione degli edifici ai sensi e nei limiti dell'art. 105 della L.p. 15/2015.
4. Sono altresì ammessi gli interventi di cui all'art. 106 della L.p. 15/2015.
5. Sempre al solo fine di recuperare spazi abitativi nei sottotetti, previo parere preventivo degli organi competenti e nel rispetto delle norme paesaggistiche, è ammessa la realizzazione di nuovi abbaini di forma e sagoma coerente con la configurazione delle falde e comunque in rapporto con la disposizione dei fori in facciata, (possibilmente posizionati in asse con eventuali fori della facciata sottostante). L'indicazione tipologica di massima degli abbaini è contenuta nell'allegato AF delle presenti Norme. Sono altresì consentite le aperture di finestre in falda nel numero contenuto al minimo per rendere abitabili i sottotetti.
6. Previo parere preventivo degli organi competenti e nel rispetto delle norme paesaggistiche, sono consentite la riconfigurazione dei volumi con recupero delle superfetazioni incongrue e la realizzazione di bussole vetrate a protezione dell'ingresso dell'unità edilizia. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere in assoluta sintonia con gli elementi compositivi delle facciate oggetto dell'intervento.

7. E' ammessa la ricostruzione di balconi solo in presenza di evidenti tracce di preesistenza costituite da:

- documentazioni fotografiche originali;
- presenza, anche residua, di mensole di sostegno.

Previo parere preventivo degli organi competenti e nel rispetto delle norme paesaggistiche, in seguito a specifica valutazione delle caratteristiche morfologiche dell'edificio, al grado di originalità e alla composizione di fronti è ammessa la realizzazione di aggetti e piccoli manufatti accessori, anche costituenti volume, purché eseguiti con tecniche e materiali coerenti con l'epoca dell'edificio e in edifici in cui è ammesso il cambio di destinazione a scopo residenziale.

Tali possibilità sono schematizzate in allegato AF, fatto salvo il parere preventivo degli organi competenti .

8. Parapetti: i parapetti dei balconi, dei collegamenti orizzontali e verticali esterni devono essere realizzati con tecniche e materiali coerenti con l'epoca dell'edificio. L'individuazione tipologica di tali elementi è contenuta nell'allegato AF.1, AF.2.

Sono in ogni caso esclusi:

- parapetti in ferro o in metallo di qualunque foggia se non nelle tipologie in allegato AF.
- parapetti in muratura se non già presenti.

Tali esclusioni sono esemplificate in allegato AF.3.

9. Fori:

I serramenti devono essere realizzati secondo modelli e materiali tradizionali e secondo le tipologie contenute in allegato AF.1, AF.2.

Sono in ogni caso esclusi:

- serramenti in metallo, alluminio, p.v.c., nonché ante a oscuro a griglia fissa continua, tapparelle in p.v.c., porte e portoni in legno colorate con vernici coprenti, e comunque tutti quelli elementi da evitare esemplificati in allegato AF.3.

10. Rivestimenti in legno:

I tamponamenti e i rivestimenti in legno dovranno essere realizzati con assi di larghezza variabile 16-22 cm posti verticalmente o orizzontalmente. Ove sia possibile e compatibilmente con il disegno originale dei fronti, le strutture portanti in legno dovranno essere evidenziate.

11. Decorazioni di facciata:

Le decorazioni esistenti vanno recuperate, valorizzandole. Sono possibili decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte come previsto nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 277 del 22 febbraio 2018.

La parte bassa dell'edificio a contatto con la strada o la piazza può essere trattata con tecnica a "sbriccio".

Le murature con sassi faccia a vista vanno rinzaffate con malta di calce idraulica solamente nei giunti lasciando in evidenza la pietra. Esemplicazioni corrette di decorazioni sono in allegato A.F.1, A.F.2.

12. Intonaci:

Gli intonaci dovranno essere realizzati in analogia alle preesistenze rilevabili in buono stato di conservazione, evitando l'esecuzione di finiture a graffiato e l'uso di fasce guida se con tale tecnica risultano eseguiti gli intonaci originali.

Tinteggiature e colorazioni dovranno uniformarsi a quanto previsto alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 277 del 22 febbraio 2018.

13. Gronde:

Gli sporti di gronda dovranno essere realizzati in legno con assi piallate di larghezza variabile 15-22 cm su canteri le cui estremità dovranno avere lavorazioni semplici, consone alla tradizione locale.

Eventuali decorazioni del cimatio sottogronda dovranno uniformarsi a quanto prescritto al comma precedente.

ARTICOLO 26

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R3)

1. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia va fatto riferimento all' art. 77, comma 1, lettera e), della L.p. 15/2015 e, per quanto ivi non disciplinato, alle disposizioni del presente articolo.
2. Sono assoggettati a intervento di ristrutturazione edilizia gli edifici per i quali tale categoria di intervento è prevista in cartografia, ivi compresi i manufatti ricadenti nelle aree agricole contrassegnati con l'etichetta R3; tale categoria si applica anche agli edifici classificati dal PGIS nelle categorie R4 sostituzione edilizia e R5 demolizione e ricostruzione.

3. Gli interventi devono mirare al riordino e all'adeguamento formale degli edifici esistenti per un migliore inserimento nell'ambiente circostante e alla riproposizione dei caratteri tradizionali perduti. Vanno comunque garantite la qualità formale di tutti i fronti e il rispetto dei moduli compositivi tradizionali, in particolare per quanto riguarda:
 - dimensione e contorno dei fori
 - colore e tipo dei serramenti
 - rifiniture
 - colore e tipo degli intonaci
 - tipo di copertura
4. Previo parere preventivo degli organi competenti e nel rispetto delle norme paesaggistiche, sono consentiti:
 - al fine di recuperare spazi a uso abitativo nei sottotetti, la sopraelevazione degli edifici ai sensi e nei limiti dell'art. 105 della L.p. 15/2015, anche con diversa configurazione delle falde del tetto, che comunque dovranno rispettare armonici criteri di simmetria con le preesistenze adiacenti;
 - la realizzazione di nuovi abbaini di forma e sagoma coerente con la configurazione delle falde e comunque in rapporto con la disposizione dei fori in facciata a essi corrispondenti;
 - la realizzazione di aggetti e piccoli manufatti accessori, anche costituenti volume, purché eseguiti con tecniche e materiali coerenti con l'epoca dell'edificio.
5. Oltre alla sopraelevazione, sono consentiti ampliamenti laterali ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettera e), punto 3, della L.p. 15/2015, per una quantità massima del 20% della Sun esistente, nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile e dall'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010.

Detti ampliamenti saranno realizzati in aggiunta a quelli per bonus energetico previsti dalla normativa vigente.
6. Eventuali superfetazioni collegate o di stretta pertinenza all'unità edilizia principale, se non coerenti con l'assetto originale dell'edificio, dovranno essere demolite e il loro volume potrà essere recuperato anche al di fuori del sedime originario, purché in adiacenza al corpo principale e purché non modifichi le distanze dai fronti strada.
7. Per quanto riguarda il trattamento delle facciate, i collegamenti verticali e orizzontali esterni, i fori e la copertura, essi devono fare riferimento alle tipologie tradizionali locali così come definite dal precedente articolo.

ARTICOLO 27

SOSTITUZIONE EDILIZIA (R4) E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (R5)

1. Per effetto della definizione delle categorie d'intervento di cui all'art. 77, comma 1, lettera e), della L.p. 15/2015, gli interventi ammessi sui manufatti classificati con categoria d'intervento R4 sostituzione edilizia e R5 demolizione e ricostruzione sono ricondotti alla categoria R3 ristrutturazione edilizia.

ARTICOLO 28

DEMOLIZIONE (R6)

1. Per gli edifici soggetti a demolizione va fatto riferimento all' art. 77, comma 1, lettera f), della L.p. 15/2015 e, per quanto ivi non disciplinato, alle disposizioni del presente articolo.
2. Sono assoggettati a demolizione gli edifici per i quali tale categoria d'intervento è prevista in cartografia, ivi compresi i manufatti ricadenti nelle aree agricole contrassegnati con l'etichetta R6.
3. Gli interventi comportano l'eliminazione senza sostituzione o ricostruzione dei manufatti o fabbricati esistenti, non accatastati, avulsi dal contesto urbano e tipologicamente incongrui sotto il profilo paesaggistico e statico.
4. A seguito degli interventi di demolizione senza ricostruzione l'uso prescritto del suolo liberato è quello di area libera del centro storico di cui all'art. 29 delle presenti Norme.
5. In assenza di titoli abilitativi, per i manufatti realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge Urbanistica 1150 del 17 agosto 1942, ad esclusione di fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione, la demolizione è consentita ovunque, purché l'area libera risultante venga normata come area libera del centro storico.

ARTICOLO 29

AREE LIBERE DEL CENTRO STORICO

1. Le aree libere all'interno della perimetrazione del centro storico di norma sono inedificabili, salvo i casi previsti dalle presenti Norme.
2. Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l'ambiente del centro storico, in tal senso sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi ecc., nonché alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente e costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell'abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possono diventare, vanno sistemati e celati da siepi o filari di alberi, a cura dei proprietari. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione delle sovrastrutture provvisorie, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.

3. Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista del fibrocemento delle resine sintetiche, delle plastiche, delle reti metalliche e in genere gli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, e impiegando al loro posto il pietrame, il legno il laterizio.

ARTICOLO 30

COSTRUZIONI ACCESSORIE IN CENTRO STORICO

1. Sono definite costruzioni accessorie i manufatti di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ivi comprese le tettoie ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 4, lettera b), medesimo.
2. La possibilità di realizzare costruzioni accessorie e tettoie nelle aree libere degli insediamenti storici è in funzione delle categorie di intervento ammesse per gli edifici dei quali tali spazi sono pertinenza; essa è così disciplinata:
 - a) edifici soggetti a restauro: non è consentita l'occupazione anche parziale di aree libere con nuovi manufatti accessori isolati o addossati al corpo dell'edificio principale, fatta eccezione per gli accessori esterni ai locali interrati delle centrali termiche;
 - b) edifici soggetti a risanamento conservativo: è ammessa la costruzione di manufatti accessori esclusivamente a uso legnaia e tettoia negli spazi scoperti di pertinenza solo qualora sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terreni dei fabbricati principali e solo per una superficie coperta di 15,00 mq secondo le tipologie obbligatorie in allegato AF e all'art. 85, comma 2, lettere b), c), d) e e) delle presenti Norme.
 - c) edifici soggetti a ristrutturazione: è ammessa la costruzione di manufatti accessori esclusivamente a uso legnaia e tettoia negli spazi scoperti di pertinenza per una superficie coperta massima di 15,00 mq e secondo le tipologie riportate in allegato AF e all'art. 85, comma 2, lettere b), c), d) e e) delle presenti Norme.
 - d) edifici soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione: è vietato costruire nuovi manufatti accessori di qualsiasi tipo negli spazi scoperti di pertinenza. Per tali interventi è pertanto fatto obbligo di provvedere alle funzioni accessorie all'interno dei volumi edificati principali.
3. E' fatto assoluto divieto di uso di materiali diversi da quelli delle tipologie di cui all'allegato AF e in particolare di box in lamiera, onduline, plastica, cemento.
4. Le costruzioni accessorie, ove ammesse, devono comunque rispettare la distanza dai confini e dalle costruzioni previste dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.

ARTICOLO 31

NUCLEI STORICI DI CLAIANO E STAVEL

Gli interventi edilizi relativi agli edifici appartenenti ai nuclei storici di Claiano e Stavel, individuati nella cartografia di Piano con apposita simbologia e non già classificati fra gli edifici sparsi ed i complessi isolati del PGIS, devono attenersi alle prescrizioni dei commi seguenti.

1. Gli interventi ammessi sono finalizzati a:
 - a) il presidio del territorio e l'esercizio tradizionale dell'attività agro-pastorale, da prediligere in quanto garanzie di salvaguardia ambientale;
 - b) il riuso abitativo non permanente, consentito per i manufatti non più utilizzabili ai fini agro-pastorali, fermo restando l'uso agricolo dei fondi di pertinenza.
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) risanamento conservativo come specificato all'art. 25 delle presenti Norme, con le seguenti esclusioni:
 - consentito l'inserimento di abbaini (purché non prevedano l'interruzione della linea di gronda)-e-finestre in falda al solo scopo del raggiungimento del corretto rapporto aero-illuminante per eventuali locali abitabili;
è consentito l'inserimento di un abbaino per falda, con il limite di due abbaini per ogni unità edilizia;
 - è esclusa ogni sopraelevazione o aumento del volume, ad eccezione di quanto strettamente necessario per gli interventi di miglioramento energetico;
 - i manti di copertura dovranno essere in ogni caso in scandole o in lamiera;
 - È in ogni caso consentito il cambio di destinazione d'uso, fermo restando quanto disposto dall'art. 57 della L.p. 1/2008 in materia di residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze.
 - b) stralciato

Gli interventi saranno comunque condizionati al mantenimento dei prati di pertinenza, al loro sfalcio regolare e all'esecuzione di tutte le opere necessarie ad evitare il rimboschimento spontaneo, anche parziale, dei terreni agricoli di competenza.

Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nel titolo edilizio abilitativo e dovranno formare oggetto di specifica convenzione con l'Amministrazione comunale.

3. I progetti di qualsivoglia intervento sugli edifici appartenenti ai nuclei storici di Claiano e Stavel dovranno essere redatti come prescritto per gli interventi di risanamento conservativo. E' facoltà dell'Amministrazione comunale predisporre schede orientative degli interventi da adottarsi per la conservazione e la valorizzazione di ciascuno degli immobili e delle relative pertinenze individuate ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 32

GARAGES INTERRATI IN CENTRO STORICO

1. E' consentita, nelle aree libere degli insediamenti storici, la costruzione di garage posti interamente al di sotto del livello naturale del terreno. Se l'ingresso è previsto sul fronte strada va mantenuto dal ciglio un arretramento minimo di 1,50 m.
2. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 9 della Legge 122/89 anche in deroga agli strumenti urbanistici.
3. Nell'ambito di piani attuativi di iniziativa pubblica, l'Amministrazione può autorizzare la realizzazione di autorimesse private purché possa disporre del diritto di prelazione in caso di cessione o locazione a terzi.
4. In ogni caso le eventuali costruzioni in sottosuolo dovranno comportare la risistemazione delle aree libere sovrastanti senza alterarne la forma e la superficie, curando il ripristino delle configurazioni, (pavimentazioni, recinzioni, sostegni, vegetazione) e mirando al loro miglioramento paesaggistico e funzionale.

ARTICOLO 33

VIABILITA' E PARCHEGGI PUBBLICI IN CENTRO STORICO

1. La viabilità pubblica individuata nella cartografia di Piano comprende strade, piazze e ogni altro genere di percorso destinato alla circolazione pedonale e veicolare.
2. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, ecc.). In tali aree l'edificazione è vietata.
3. Per le opere di potenziamento della viabilità in centro storico, anche in assenza di apposita simbologia, è facoltà dell'Amministrazione comunale provvedere ad allargamenti e sistemazioni ove questi siano possibili, per sopperire alla mancanza di corsie pedonali o comunque per migliorare la percorribilità delle carreggiate.
4. Nelle aree riservate alla circolazione ad alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
5. Gli spazi destinati a parcheggi pubblici e individuati in cartografia con apposito simbolo sono inedificabili, con l'eccezione degli interventi edilizi relativi alla costruzione di fabbricati interrati, quando esplicitamente previsti dal Piano.
6. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici è sempre possibile la realizzazione di parcheggi interrati i quali possono essere realizzati anche da soggetti privati previa convenzione con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 34

UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI IN CENTRO STORICO

1. Negli insediamenti storici è vietata la costruzione di volumi tecnologici (cabine elettriche di trasformazione, vasche di pompaggio, serbatoi ecc.). Questi impianti saranno realizzati entro volumi da incorporare negli edifici esistenti o ricostruiti, o interrati secondo le modalità previste per la realizzazione delle autorimesse private.
2. Nella pavimentazione di strade o piazzali pubblici e privati, dovrà essere privilegiato l'uso di pietra locale evitando manti in asfalto o calcestruzzo.
3. Sono ammessi muri di recinzione solo se con altezza limitata a 50 cm e soprastante eventuale barriera di altezza massima 100 cm costituita da listelli o reticolo non compatto.
4. Elementi tradizionali come fontane, capitelli monoliti ecc. dovranno essere salvaguardati e ripristinati se temporaneamente rimossi.
5. Eventuali complementi di arredo urbano contemporaneo dovranno essere inseriti in modo coerente con le preesistenze.
6. I parcheggi pubblici saranno realizzati negli spazi previsti in cartografia. Nella realizzazione ci si dovrà attenere a criteri di minimo impatto ambientale, curando in particolare la pavimentazione, l'illuminazione, gli accessi e le opere di arredo stradale ed assicurando una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi interni.

ARTICOLO 35

PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Per la determinazione dello standard di parcheggio negli interventi in centro storico si applica l'art. 7 delle presenti Norme.

ARTICOLO 36

TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE IN CENTRO STORICO

1. In tutti gli interventi, con particolare riguardo alle zone residenziali, di uso pubblico e gli interventi di infrastrutturazione, deve essere curato in modo speciale il verde, che dovrà essere oggetto di apposito progetto.
2. Particolare attenzione dovrà essere posta per le alberature di considerevoli dimensioni che si affacciano sulla viabilità pubblica, prevedendone lo stato di salute e la conseguente stabilità.

CAPITOLO 3

AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

ARTICOLO 37

NORME GENERALI PER LE AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Le aree per insediamenti residenziali sono le parti di territorio esterne agli insediamenti storici destinate prevalentemente alla residenza ad ai relativi servizi.
2. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse le costruzioni e le attività che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
3. Ai fini del PRG, le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in:
 - a) aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento:
 - aree residenziali esistenti - sature B1;
 - aree residenziali di completamento B2.
 - b) aree per insediamenti di nuova espansione:
 - aree residenziali di nuova espansione C2.
4. Per gli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2009 e non soggetti ad interventi di ampliamento dopo tale limite temporale, sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all'art. 18 delle presenti Norme. In aggiunta alla Sun saturata, sono inoltre consentiti interventi di riqualificazione con ampliamento ai sensi e nei limiti dell'art. 109 della L.p. 15/2015.
5. L'ampliamento degli edifici esistenti non è subordinato all'esistenza del lotto minimo.
6. E' ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ivi comprese le tettoie, negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto all'art. 85 delle presenti Norme e secondo le tipologie obbligatorie in allegato AF o, se con proposte alternative, previa approvazione degli organi competenti.
7. La realizzazione di nuove costruzioni accessorie è subordinata alla demolizione di eventuali strutture non legittimate da titolo edilizio quali tettoie, baracche, box sorte sulle pertinenze degli edifici, spesso a carattere provvisorio e comunque incongrue sotto il profilo paesaggistico
8. All'interno delle aree per insediamenti residenziali individuate nella cartografia di Piano con apposita etichetta *PC(n) (*Prima Casa numero) e con specifico riferimento normativo con rinvio al presente articolo, l'attuazione della destinazione residenziale è limitata ai soggetti e ai casi per cui la costruzione rientri nella definizione di prima abitazione ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera a) della L.p.15/2015.

ARTICOLO 38

AREE RESIDENZIALI ESISTENTI - SATURE - B1

1. Le aree residenziali esistenti sature comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui è pressoché esaurito l'indice di utilizzazione fondiaria.
2. Per i lotti ineditati gli indici urbanistici-edilizi sono analoghi a quelli delle aree residenziali di completamento.

ARTICOLO 39

AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - B2 – B2*

1. Le aree residenziali di completamento sono quelle a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali sono presenti le opere di urbanizzazione e nelle quali è ammessa l'edificazione a completamento del tessuto edilizio esistente.
2. In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) **Lotto minimo** 400 mq (salvo specifico cartiglio B*)
 - b) **Uf utilizzazione fondiaria** 0,42 mq/mq
 - c) **H altezza degli edifici massima** 10,50 m
 - d) **Altezza del fronte massima** 9,50 m
 - e) **Numero di piani fuori terra** 3

ARTICOLO 40

UTILIZZO DEI SOTTOTETTI NEGLI EDIFICI ESISTENTI

Per i sottotetti degli edifici esistenti alla data di approvazione del PRG, valgono le seguenti prescrizioni:

1. I locali abitabili con soffitto inclinato nei sottotetti devono avere altezza minima interna pari a 1.50 m su superficie minima di 8.00 mq.
2. I locali abitabili con soffitto inclinato nei sottotetti devono avere altezza media ponderale calcolata su ogni parete pari a 2,20 m.
3. Per superficie abitabile s'intende quella che in ogni punto presenta i requisiti di altezza stabiliti al comma 1 e 2.

ARTICOLO 41

AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE C2 E AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE CON PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2

1. Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali, prive delle opere di urbanizzazione.
2. Nelle zone C2 perimetrare con l'apposita simbologia Z504 (piano di lottizzazione) l'intervento edilizio è subordinato dalla redazione di un Piano di Lottizzazione normalmente di iniziativa privata. Il PL dovrà essere redatto nel rispetto degli indici e prescrizioni del successivo comma 3.
3. Valgono le seguenti norme:

a) Lotto minimo	400 mq (escluse aree soggette a PL)
b) Uf utilizzazione fondiaria	0,42 mq/mq
c) H altezza degli edifici massima	10,50 m
d) Altezza del fronte massima	9,50 m
e) Numero di piani fuori terra	3

CAPITOLO 4

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

ARTICOLO 42

DEFINIZIONE

1. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche sono riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi.
2. Nella cartografia del PRG sono individuate con distinta simbologia le aree produttive del settore secondario locale, le aree alberghiere e le aree per impianti agricoli zootecnici.

ARTICOLO 43

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO - LOCALI

1. Le aree produttive del settore secondario locali, individuate nella cartografia di Piano ai sensi dell'art. 33, comma 10, delle Norme di Attuazione del PUP, sono destinate all'insediamento delle attività previste dall'art. 33 medesimo, nonché alle attività di cui all'art. 118, commi 1 e 3 della L.p. 15/2015, ferma restando la compatibilità con lo svolgimento delle funzioni residenziali, turistiche e agricole sotto il profilo dell'igiene, del traffico, degli odori, dei fumi e dei rumori che generano.
2. In tali zone le attività commerciali sono regolate dall'art. 95 delle presenti Norme e dall'art. 95 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
3. L'attività edilizia nelle aree produttive è disciplinata dall'art. 117 della L.p. 15/2015 e dalle disposizioni attuative di cui al Titolo IV, Capo II del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale; la realizzazione di unità abitative ad uso del conduttore dell'azienda è ammessa ai sensi di:
 - a) art. 33, comma 6, lettera e) delle Norme di Attuazione del PUP nel limite volumetrico di 400 mc;
 - b) art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel limite di ulteriori 120 mq di Sun;
 - c) art. 92 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. In tali zone il PGR si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) **Lotto minimo** (esclusi gli insediamenti esistenti) 1000 mq
 - b) **Rc rapporto di copertura** 50% max. della superficie del lotto
 - c) **H altezza degli edifici massima** 11,00 m
 - d) **Altezza del fronte massima** 10.00 m
 - e) **Superficie a verde alberato** 5% min. della superficie del lotto

5. E' ammesso l'ampliamento degli edifici produttivi esistenti alla data di approvazione del precedente PRG (31 agosto 2000) e non soggetti ad interventi di ampliamento dopo tale data, anche in assenza di lotto minimo e/o rapporto di copertura, purché la percentuale dell'ampliamento non superi il 20% della superficie coperta esistente e tale ampliamento sia realizzato per esclusive finalità produttive.
6. Per l'area produttiva individuata in cartografia da specifico riferimento normativo con rinvio al presente articolo, è consentito l'insediamento di attività esclusivamente a basso impatto ambientale evitando quindi tutte quelle funzioni legate al traffico permanente di mezzi pesanti, all'emissione in atmosfera di sostanze ed elementi potenzialmente nocivi, all'inquinamento sonoro che superi i limiti di zona e generalmente nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, con particolare riguardo a:
 - a) Emissioni in atmosfera:
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128.
 - b) Inquinamento acustico:
L. 447/1995 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194; D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42; art. 79 delle presenti Norme.

ARTICOLO 44

AREE ALBERGHIERE

1. Sono le aree destinate ad ospitare, in via esclusiva, gli esercizi alberghieri come definiti all'art. 5 della L.p. 15 maggio 2002, n. 7 e ss. mm.
2. In tali aree il PRG si attua per intervento diretto.
3. Per tali aree valgono i seguenti indici:

a) Lotto minimo	1500 mq
b) Uf utilizzazione fondiaria mq	1,2 mq/mq
c) H altezza degli edifici massima	11,00 m
d) Altezza del fronte massima	10,00 m
e) Numero di piani fuori terra	4
f) Rc rapporto di copertura	40% massimo della superficie del lotto
4. È consentita la costruzione di alloggi del gestore e di camere per il personale nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 119 della L.p. 15/2015 e dall'art. 96 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il cambiamento di destinazione d'uso degli esercizi alberghieri esistenti è ammesso solamente se questi sono situati in zona residenziale e dovrà essere comunque soggetto a quanto disposto dall'art. 57 della L.p. 1/2008 in materia di residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanze.

5. Al fine di garantire la funzionalità degli edifici ultimati alla data di approvazione del PRG (31 agosto 2000) è ammesso il loro ampliamento fino al 10% della Sun esistente, senza l'obbligo del rispetto dei parametri di cui al comma 3. Sono inoltre ammessi gli interventi di riqualificazione di cui all'art. 109 della L.p. 15/2015.
6. Per le nuove costruzioni, nella dotazione minima di parcheggio di cui all'art. 7 delle presenti Norme dovrà essere dimostrata la possibilità di parcheggio di almeno un autobus.
7. Per l'area alberghiera di Claiano individuata nella cartografia di Piano da specifico riferimento normativo con rinvio al presente articolo, si prescrive un'altezza massima dei nuovi edifici pari a 8,00 m, un indice di utilizzazione fondiaria U_f pari a 1,00 mq/mq e si deroga dal rispetto del lotto minimo.

ARTICOLO 45

AREE PER IMPIANTI AGRICOLI - ZOOTECNICI

1. Le aree per impianti agricoli zootecnici sono quelle riservate all'allevamento aziendale degli animali in strutture specializzate, compresi gli impianti di piscicoltura.
2. In tali aree è ammesso l'insediamento di attività produttive agricole esclusivamente di tipo zootecnico, esercitate professionalmente con i relativi impianti strutture e infrastrutture, ai sensi dell'art. 37, comma 3 delle Norme di Attuazione del PUP.
3. Per gli interventi ammessi vigono i seguenti parametri edificatori:

a) Superficie aziendale coltivata minima	20000 mq
b) Lotto minimo	1500 mq
c) H altezza degli edifici massima	11,00 m
d) Altezza del fronte massima	10,00 m
e) Rc rapporto di copertura	50% massimo della superficie del lotto
f) Sun massima	1200 mq
g) lunghezza massima dei fronti	35,00 m

4. In tali zone non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione dell'abitazione del conduttore ammessa ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera a), delle Norme di Attuazione del PUP, nel rispetto delle procedure autorizzative e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità stabiliti dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. I parametri dimensionali devono rientrare nei seguenti limiti:
 - a) 400 mc, ai sensi dell'art. 33, comma 6, lettera a), delle Norme di Attuazione del PUP;
 - b) ulteriori 120 mq di Sun, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
5. La realizzazione di strutture agrituristiche, ivi compresa l'attività di agri-campeggio per un massimo di n. 8 piazzole, è ammessa ai sensi della L.p. 10/2019 e con i criteri previsti dall'art. 81 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

CAPITOLO 5

AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

ARTICOLO 46

NORME GENERALI PER LE AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

1. Le aree per attività agro-silvo-pastorali sono le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e ad elevata integrità. Il PRG prevede le seguenti aree per attività agro-silvo-pastorali:
 - a) aree agricole del PUP;
 - b) aree agricole di pregio del PUP;
 - c) aree agricole di rilevanza locale;
 - d) aree a bosco;
 - e) aree a pascolo;
 - f) aree ad elevata integrità.
2. Gli edifici residenziali esistenti in tali aree possono mantenere le destinazioni abitative in atto. Essi possono altresì essere destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali.
3. Ai fini del comma 2, il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata, come definiti all'art. 3, comma 1, lettere s) e t) della L.p. 15/2015, escludendo i manufatti precari quali baracche, tettoie e simili, nonché le costruzioni accessorie di cui all'articolo 28 delle presenti Norme.

Per questi manufatti, compatibilmente con i criteri di tutela ambientale in vigore e con la situazione plano-altimetrica del sito, è possibile ricavare volumi di servizio completamente interrati anche per uso garage, costruzioni accessorie e tettoie.
4. I manufatti non considerati edifici in possesso di regolare titolo abilitativo o esistenti prima del 1942 possono essere ristrutturati e ampliati nella misura massima del 20% della Sun esistente, purché ne sia rispettata la destinazione d'uso originaria o purché la nuova destinazione sia compatibile con l'uso agro-silvo-pastorale.
5. L'edificazione nelle aree agricole è disciplinata dall'art. 112 della L.p. 15/2015, nel rispetto delle disposizioni stabilite al Titolo IV, Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale; è ammessa l'edificazione a supporto delle attività agricole esercitate professionalmente, inclusi gli impianti agricoli zootecnici di cui all'art. 45 delle presenti Norme con gli indici urbanistici – edilizi ivi specificati. È esclusa l'edificazione a supporto delle serre o coltivazioni ortofloricole intensive.

L'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- | | |
|--|--------------|
| a) Superficie aziendale minima coltivata | 1,00 ha |
| anche se frazionata territorialmente, in proprietà e/o in locazione | |
| b) Lotto minimo | 2000 mq |
| c) Uf utilizzazione fondiaria (applicata alla sup. aziendale) | 0,026 mq/mq; |
| d) H altezza degli edifici massima | 9,00 m |
| fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura | |
6. La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo e il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto.
 7. In tutti gli edifici realizzati secondo i parametri contenuti al comma 5 è consentita, in aggiunta alle superfici ammesse, la realizzazione di superfici interrate non eccedenti il 40% delle superfici esistenti o progettate fuori terra.
 8. Ove ai fini dell'edificazione, vengano computate per la determinazione della superficie aziendale aree agricole di rilevanza locale, aree agricole del PUP, aree agricole di pregio del PUP, aree di difesa paesaggistica o aree a pascolo, l'edificazione di strutture e manufatti di cui al comma 5 deve avvenire preferibilmente nelle aree agricole di rilevanza locale e, solo per motivi di comprovata necessità, nelle aree agricole del PUP o nelle aree agricole di pregio del PUP. Le nuove costruzioni non possono in ogni caso essere collocate nelle aree di difesa paesaggistica.
 9. La realizzazione dell'abitazione del conduttore è ammessa ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera a) delle Norme di Attuazione del PUP, nel rispetto delle procedure autorizzative e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità stabiliti dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. I parametri dimensionali sono i seguenti:
 - a) nel limite volumetrico di 400 mc, ai sensi dell'art. 33, comma 6, lettera a) delle Norme di Attuazione del PUP;
 - b) nel limite di ulteriori 120 mq di Sun, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
 10. La realizzazione di strutture agrituristiche, ivi compresa l'attività di agriturismo per un massimo di n. 8 piazzole, è ammessa ai sensi della L.p. 10/2019 e con i criteri previsti dall'art. 81 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
 11. Fatti salvi i casi di deroga per pubblica utilità o riqualificazione anche con ampliamento di edifici esistenti e relative pertinenze, è fatto divieto di realizzare qualsivoglia manufatto stabile nelle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 68 delle presenti Norme.

ARTICOLO 47

AREE AGRICOLE DEL PUP

1. Le aree agricole del PUP sono individuate nella cartografia di Piano in riferimento ai contenuti dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Le modalità di intervento in tali aree, per quanto non contemplato dall'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, s'intendono regolate dall'art. 46 delle presenti Norme.

ARTICOLO 48

AREE AGRICOLE DI PREGIO DEL PUP

1. Le aree agricole di pregio del PUP sono individuate nella cartografia di Piano in riferimento ai contenuti dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Le modalità di intervento in tali aree, per quanto non contemplato dall'art. 38 delle Norme di Attuazione del PUP, s'intendono regolate dall'art. 46 delle presenti Norme.

ARTICOLO 49

AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE

1. Le aree agricole di rilevanza locale, individuate nella cartografia di Piano con apposito retino, sono destinate all'esercizio delle attività agricole, presentando qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole del PUP e alle aree agricole di pregio del PUP.
2. Gli interventi ammessi e le modalità di intervento in tali aree si intendono regolati dall'art. 46 delle presenti Norme.

ARTICOLO 50

AREE A BOSCO

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L.p. 11/2007. Esse sono destinate alla protezione del territorio ad alla coltivazione e conservazione del verde boschivo.
2. Sono consentite solo le attività, le opere edilizie e gli interventi in coerenza con le linee guida contenute nel Piano forestale montano, con l'art. 40 delle Norme di Attuazione del PUP e con il Piano del Parco. Sono inoltre consentiti i lavori di sistemazione geotecnica e idraulica programmati dal Servizio Geologico provinciale e dal Servizio Bacini montani. Sono altresì ammessi gli interventi e le opere straordinarie necessari a far fronte a situazioni di emergenza quali incendi, schianti, attacchi parassitari, ecc.

3. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono ammessi solo per esigenze di comprovata pubblica utilità, esclusivamente per fabbricati a destinazione agro-silvo-pastorale o per il presidio civile del territorio e solo se i titolari delle opere sono enti, consorzi, cooperative o associazioni operanti nell'ambito della tutela dell'ambiente e del territorio.
4. La nuova costruzione di edifici privati di qualunque tipo è vietata.
5. Gli edifici esistenti diversi e per operatori differenti da quelli di cui al comma 3 possono essere ristrutturati escludendo la demolizione e ricostruzione, ampliamenti e il cambio di destinazione d'uso.
6. Per gli interventi ammessi al comma 3 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a) **Sun massima** 156 mq
 - b) **Sun massima per i rustici** 52 mq
per fabbricati rustici s'intendono i manufatti edilizi minori complementari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali: ripari, legnaie, depositi per attrezzi, tettoie ecc.
 - c) **H altezza degli edifici massima** 5,00 m
 - d) **H altezza degli edifici massima per i rustici** 2,50 m
 - e) **Lunghezza massima dei fronti** 20,00 m
7. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare nuovo suolo forestale e possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade e le radure esistenti.
8. Nei boschi la pubblicità commerciale è vietata.
9. Tutti gli interventi di trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura sono subordinati al controllo dell'autorità forestale

ARTICOLO 51

AREE A PASCOLO

1. Comprendono le parti del territorio utilizzate a pascolo, da riservare alla conservazione delle qualità colturali esistenti.
2. Sono consentite solo le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti l'esercizio della zootecnia, ivi comprese le opere di bonifica, e gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano.
3. E' vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale ed ambientale e se non nelle immediate vicinanze delle opere da eseguire.

4. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono ammessi solo per esigenze di comprovata pubblica utilità, esclusivamente per la realizzazione e il potenziamento delle attività zootecniche o per il presidio civile del territorio e solo se i titolari delle opere sono enti, consorzi, cooperative o associazioni.
5. La nuova costruzione di edifici privati di qualsivoglia tipo è vietata.
6. Gli esercizi pubblici esistenti, compresi i “rifugi” a carattere privato, possono essere ampliati, al fine di razionalizzare le attività esistenti e per una sola volta, di una percentuale di Sun pari al 20%, indipendentemente dalle altre norme di zona.
7. Gli edifici esistenti diversi e per operatori differenti da quelli di cui ai commi 4 e 6 possono essere ristrutturati escludendo la demolizione e ricostruzione, ampliamenti e il cambio di destinazione d'uso.
8. Le aree comprese nelle zone a pascolo, pur concorrendo alla superficie minima aziendale per le aziende zootecniche private, sono in tal senso inedificabili se situate a quota superiore ai 1600 s.l.m.
9. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a) **Sun massima per i rustici** 52 mq
per fabbricati rustici s'intendono i manufatti edilizi minori complementari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali: ripari, legnaie, depositi per attrezzi, tettoie ecc.
 - b) **H degli edifici massima** 5,00 m
 - c) **Lunghezza massima dei fronti** 30,00 m
10. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare nuovo suolo a pascolo e pertanto possono disporsi solo accanto agli edifici già esistenti o ai margini del pascolo, ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative.
11. E' vietato tagliare longitudinalmente i pascoli con nuove strade veicolari, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili. Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate.
12. Nei pascoli la pubblicità commerciale è vietata.
13. Tutti gli interventi di trasformazione colturale e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinati alle relative autorizzazioni alle condizioni stabilite dalle specifiche norme in vigore.

ARTICOLO 52

AREE A ELEVATA INTEGRITÀ E GHIACCIAI

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, delle Norme di Attuazione del PUP nelle aree a elevata integrità è ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.
3. Nelle aree a ghiacciaio sono consentiti gli interventi di cui all'art. 28, comma 4, delle Norme di Attuazione del PUP.
4. Per gli edifici esistenti nelle aree ad elevata integrità sono esclusi ampliamenti e cambio di destinazione d'uso.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, per la tutela delle aree a elevata integrità si applica quanto disposto dall'art. 28 delle Norme di Attuazione del PUP e dalla normativa di settore.
6. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere corredati da uno studio comparativo di diverse soluzioni, nel quale dovranno essere dimostrati l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione di opportune misure di mitigazione degli eventuali effetti negativi ineliminabili.
7. Il miglioramento della viabilità veicolare esistente è ammesso solo per realizzare nuovi tracciati dettati da necessità silvo-pastorali o per gli scopi di utilità generale o per modifiche locali di tracciati esistenti.
8. La costruzione di nuovi percorsi sci-escursionistici dotati di opportuna segnaletica e attrezzati è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile e del corretto inserimento nel quadro ambientale.

CAPITOLO 6

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PER INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 53

DEFINIZIONI

Le aree per attrezzature e servizi pubblici e per infrastrutture sono riservate ai servizi di interesse pubblico, alla viabilità sia veicolare sia ciclabile e pedonale, al sistema dei trasporti ferroviario e automobilistico, nonché al verde pubblico e di protezione e di arredo.

ARTICOLO 54

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Le zone per attrezzature e servizi pubblici sono destinate alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici e alla riqualificazione di quelli esistenti nel rispetto degli standard urbanistici definiti dal PUP, quali opere per l'istruzione, per le attrezzature culturali e sociali, per le attrezzature assistenziali, sanitarie, per l'amministrazione pubblica, per gli impianti tecnologici di pubblico servizio e per lo sport. Il PRG individua le seguenti aree per attrezzature e servizi pubblici:
 - a) Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello sovralocale
 - sportive all'aperto (F207_P)
 - assistenziali (F118_P)
 - b) Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale
 - civili-amministrative (F201_P)
 - scolastiche e culturali (F203_P)
 - aree a verde pubblico (F30_P1)
 - aree a verde attrezzato/verde di protezione (F303_P)
 - aree a parcheggio (F305_P)
 - aree a parcheggio di progetto (F306_P)
2. Tali aree devono essere preferibilmente usate per la destinazione specificatamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto al comma 3.
3. La destinazione a verde pubblico, verde attrezzato/verde di protezione e a parcheggio è vincolante secondo le indicazioni del PRG. È sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature e servizi di cui al comma 1.
4. Nelle aree a verde pubblico e verde attrezzato/verde di protezione è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di

fontane, mostre d'acqua e simili, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde.

5. Nelle zone per attrezzature pubbliche e servizi sono consentiti ampliamenti per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, purché entro i limiti degli indici e prescrizioni di cui al comma 6.
6. Con l'eccezione di quanto stabilito per le zone a verde pubblico, l'edificazione è consentita nel rispetto dei seguenti indici:

a) Sun massima	1560 mq
b) Rc rapporto di copertura	40% max. della superficie del lotto
c) H altezza degli edifici massima	12,00 m
d) Lunghezza massima dei fronti	30,00 m
7. Per particolari approfondimenti progettuali sarà possibile derogare alle precedenti prescrizioni, fatte salve le specifiche limitazioni di tipo paesaggistico da valutare caso per caso.
8. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici è sempre possibile la realizzazione di parcheggi interrati, i quali possono essere realizzati anche da soggetti privati, previa convenzione con l'Amministrazione comunale.
9. Nelle costruzioni realizzate in tutte le aree per attrezzature e servizi pubblici possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG.

ARTICOLO 55

AREE PER LA MOBILITÀ

1. Sono le aree riservate al traffico ferroviario, veicolare e ciclo-pedonale, comprese le infrastrutture e le attrezzature connesse a tali usi; il PRG individua le seguenti aree per la mobilità:
 - viabilità principale esistente (F501_P, F406_L)
 - viabilità principale in potenziamento (F502_P, F407_L)
 - viabilità locale esistente (F601_P)
 - viabilità locale in potenziamento (F602_P, F413_L)
 - viabilità locale di progetto (F603_P)
 - viabilità locale in galleria (F604)
 - pista ciclabile (F420_L)
 - aree di servizio (carburanti D118)

ARTICOLO 56

STRADE

1. Le strade sono distinte nella cartografia di Piano come esistenti, di potenziamento o di progetto; costituiscono la rete viaria normalmente aperta al traffico e sono classificate a seconda del loro tipo e della loro funzione.

La cartografia evidenzia:

- a) strade di 2^a categoria esistenti e di potenziamento (P2e - P2p)
per il traffico di largo raggio interregionale e intercomprensoriale;
 - b) strade di 4^a categoria esistenti e di potenziamento (P4e - P4p)
per il traffico intercomunale e per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati;
 - c) la viabilità locale esistente, di potenziamento e di progetto ((Le - Lp - Ln)
per il traffico locale
2. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, le dimensioni e i metodi di misurazione sono determinati in riferimento ai contenuti dell'Allegato parte integrante della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 e successivamente modificato con Deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.
 3. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture teologiche, ecc.). L'edificazione è vietata.
 4. I tracciati delle strade di potenziamento e di progetto evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le aree di esproprio, le soluzioni ed i dettagli sia per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo.
 5. Nelle aree destinate agli insediamenti le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi su ambo i lati, dove possibile di larghezza non inferiore a 1,50 m per lato. Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, dove possibile, su almeno uno e preferibilmente su entrambi i lati della sede stradale marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a 1,50 m.

6. La costruzione di nuove strade rurali e boschive può essere sempre realizzata ai sensi dell'art. 113 della L.p. 15/2015 all'interno delle zone individuate dal PRG come aree agricole o silvo-pastorali. I nuovi tracciati o gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascun'area e a ciascun tipo di insediamento;
 - b) abbiano una pendenza massima del 18%;
 - c) le piazzole non siano larghe più di 3,00 m né disposte a meno di 200 m una dall'altra;
 - d) gli incroci con i sentieri e le altre strade minori esistenti siano accuratamente sistemati;
 - e) sia assicurato il convogliamento delle acque superficiali adottando gli accorgimenti tecnici più idonei anche dal punto di vista ambientale;
 - f) non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - g) sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
 - h) nei muri e nelle opere accessorie non compaia il cemento armato a vista e non siano adottati parapetti o recinzioni in cemento o in metallo.
7. Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo le strade al di fuori delle aree destinate all'insediamento; all'interno delle aree destinate all'insediamento è ammessa, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 57

PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI

1. La rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali costituisce parte integrante del sistema della mobilità sul territorio, per il collegamento tra i centri abitati e per la connessione con la rete ciclabile provinciale.
2. In materia di percorsi ciclabili e ciclopedonali vige la disciplina di cui alla L.p. 11 giugno 2010, n. 12 e ss. mm.
3. La realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali è ammessa anche in assenza di specifiche previsioni urbanistiche, ai sensi della L. p. 12/2010, se ricompresi nella sede stradale o se di larghezza inferiore a 3 metri complessivi.
4. Nella realizzazione dei tracciati deve essere comunque garantito l'accesso ai fondi limitrofi.

ARTICOLO 58

AREE DI SERVIZIO - STAZIONI CARBURANTE

1. Le aree di servizio – stazioni carburante sono destinate ad accogliere, oltre alle opere quali cisterne di deposito, distributori di carburante e simili, anche costruzioni destinate ad attività di rimessaggio, garage-officina e parcheggi sia d'uso pubblico che privato anche per i mezzi operativi di servizio e di soccorso.
2. L'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) **H altezza degli edifici massima**

per edifici direzionali	7,50 m
per attrezzature di servizio	5,50 m
 - b) **Rc rapporto di copertura** 30% max. della superficie del lotto
 - c) **Parcheggi:** in base a studio specifico
3. In tali aree, oltre alla destinazione principale, sono ammesse attività commerciali compatibili e di supporto all'attività principale. Tali attività non potranno superare il 30% della Sun dell'edificato.

ARTICOLO 59

AREE A VERDE PUBBLICO

1. Le aree destinate a verde pubblico sono riservate per giardini e parchi di pubblico godimento e a funzioni ricreative e ludiche. Vi sono consentite solamente l'edificazione di fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per spettacoli e per il ristoro, di servizi igienici e di simili equipaggiamenti di pubblica utilità e convenienza.
2. Sono vietati l'abbattimento degli alberi e delle siepi se non per motivi di incolumità pubblica e l'alterazione dei contesti naturalistici e ambientali esistenti senza comprovate necessità connesse con le esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti, in ordine alle funzioni loro assegnate dal PRG e in assenza di documentati progetti di qualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale. Sono ammesse tutte le opere specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli inquinamenti.

ARTICOLO 60

AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE

1. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel significato più ampio del termine e sono da attrezzare secondo le specifiche esigenze individuate dall'Amministrazione comunale.
2. Non è consentita l'edificazione ad eccezione di modesti fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino 130 mq di Sun e con altezza massima 4,00 m.
3. Sono ammesse coperture stagionali, le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non sono soggette agli indici urbanistici ed edilizi di cui all'art. 54, comma 6, delle presenti Norme.

ARTICOLO 61

AREE CIMITERIALI

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia nella cartografia di Piano sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.
2. Nelle aree cimiteriali sono consentiti tutti gli interventi inerenti la specifica funzione in osservanza delle leggi vigenti in materia.

CAPITOLO 7

AREE PER IL VERDE PRIVATO

ARTICOLO 62

VERDE PRIVATO

1. Le aree a verde privato comprendono le aree strettamente pertinenziali ad edifici esistenti conservate a verde.
2. In tali aree sono prescritti il mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente.
3. Le nuove edificazioni sono vietate, fatte salve le costruzioni accessorie fuori terra di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ivi comprese le tettoie; le legnaie sono da realizzare secondo le dimensioni stabilite all'art. 85 delle presenti Norme e secondo la tipologia dell'allegato AF, fatti salvi interventi che prevedano un approfondimento formale in relazione al contesto interessato.
4. Gli edifici esistenti in dette aree possono essere ristrutturati, con ampliamenti ammessi solamente in ragione dell'incremento permesso dai bonus per il miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e ss. mm.
5. Previa presentazione di soluzione progettuale preliminare agli organi competenti, sulle aree disciplinate dal presente articolo, per gli edifici esistenti direttamente adiacenti alle aree a verde privato, sarà possibile realizzare gli eventuali ampliamenti laterali concessi dalle norme di zona, strettamente funzionali alle unità abitative e/o produttive degli edifici esistenti di cui dovranno essere pertinenza.

CAPITOLO 8

AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E CULTURALE

ARTICOLO 63

AREE DI PROTEZIONE CULTURALE, ARCHEOLOGICA E NATURALISTICA

1. Il PRG individua sul territorio comunale gli elementi naturali, archeologici, storici ed ambientali più significativi, da assoggettare a forme di speciale protezione e valorizzazione in coordinamento con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con la normativa vigente. La cartografia di Piano individua le seguenti aree:
 - vincolo diretto manufatti e siti di interesse storico - culturale
 - Parco Nazionale dello Stelvio
 - zone speciali di conservazione e zone a protezione speciale
 - aree di tutela ambientale
 - aree di difesa paesaggistica
 - laghi e aree di protezione dei laghi
 - corsi d'acqua e aree di protezione fluviale/ambiti fluviali di interesse ecologico
 - riserve locali
 - elementi di interesse storico - culturale non vincolati
 - siti archeologici

ARTICOLO 64

VINCOLO DIRETTO MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE

1. La cartografia di Piano individua con apposita simbologia i manufatti e i siti sottoposti a vincolo diretto di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. La tutela su tali manufatti e siti è esercitata dalla Soprintendenza per i beni culturali, nei modi e secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono in ogni caso prevalenti rispetto a quelle del PRG.

4. Oltre ai manufatti e siti di cui al comma 1, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede altri casi in cui un bene immobile è soggetto a tutela, anche in assenza di un provvedimento di vincolo espresso:
- a) beni di proprietà pubblica, ecclesiastica, o di persone giuridiche private senza fini di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui realizzazione risalga ad oltre 70 anni; qualsiasi intervento su tali immobili deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 al fine di verificare la sussistenza o meno dell'interesse storico artistico;
 - b) ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004); gli interventi in spazi pubblici e i piani attuativi nei centri storici andranno pertanto sottoposti alla Soprintendenza al fine di valutarne la competenza autorizzativa;
 - c) beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 42/2004; si tratta di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o meno alla pubblica vista, di cui è vietato il distacco senza espressa autorizzazione del Soprintendente (articoli 11 e 50 del D.Lgs. 42/2004);
 - d) beni ascrivibili al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale e pertanto sottoposti a tutela ai sensi della L. 78/2001, che ne vieta qualsiasi alterazione; ogni intervento su tali manufatti deve essere segnalato alla Soprintendenza almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, tramite comunicazione corredata dal progetto esecutivo e dall'atto di assenso del titolare del bene (articoli 1 e 2 della L. 78/2001).

ARTICOLO 65

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

1. La parte del territorio comunale facente parte del Parco Nazionale dello Stelvio coincide con il C.C. Termenago II, enclave all'interno del Comune amministrativo di Peio ed è individuata nella cartografia del sistema ambientale del PRG.
2. In tale area trova applicazione il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, di seguito PdP, che tiene luogo del presente PRG ai sensi dell'art. 44 *sexies*, comma 3, della L.p. 11/2007.
3. Limitatamente alle aree specificatamente destinate all'insediamento individuate dal PdP, il PdP stesso rimanda al PRG la disciplina integrativa e di dettaglio ai sensi dell'art. 44 *sexies*, comma 3, della L.p. 11/2007 nel rispetto dei criteri di indirizzo del PdP.
4. Tutti gli interventi nel territorio comunale ricadente nel Parco Nazionale dello Stelvio sono soggetti a Nulla Osta, nelle modalità definite dal Piano del Parco e dal Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio.

5. All'entrata in vigore del Piano del Parco, all'interno della perimetrazione ivi definita, non saranno ammessi interventi che, ancorché conformi alle previsioni di PRG, risultino in contrasto con detto Piano.

ARTICOLO 66

ZONE A PROTEZIONE SPECIALE E ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

1. Le zone a protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC) ricomprese nel sistema ecologico europeo Rete Natura 2000 sono individuate nella cartografia del sistema ambientale del PRG in riferimento alle disposizioni provinciali in recepimento della Direttiva Habitat n. 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE.
2. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti gli interventi che si presume possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza ai sensi della L.p. 11/2007, fatte salve le fattispecie previste dall'art. 15 del Regolamento di attuazione della L.p. 11/2007 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg del 3 novembre 2008, per le quali trova applicazione quanto precisato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012.
3. Le zone ricomprese nel sistema ecologico europeo Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Comune di Pellizzano sono:
 - a) ZSC IT3120165 "Vermiglio Folgarida";
 - b) ZSC IT3120003 "Alta Val del Monte";
 - c) ZPS IT3120157 "Stelvio".

ARTICOLO 67

AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Le aree di tutela ambientale, definite ai sensi dell'art. 11 delle Norme di Attuazione del PUP, sono individuate nella cartografia in scala 1:10000 del sistema ambientale del PRG in adeguamento a quelle individuate dal PUP, salvo le precisazioni dei perimetri ai sensi dell'art. 11, comma 4, delle Norme di Attuazione del PUP medesimo e della disciplina provinciale vigente in materia.
2. In queste zone la tutela si esercita:
 - a) secondo le disposizioni e i criteri individuati dal PUP;
 - b) nelle forme e con le modalità previste dalla L.p. 15/2015, con particolare riferimento al Titolo III, Capo I della legge stessa.

ARTICOLO 68

DIFESA PAESAGGISTICA

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici manufatti siti in insediamenti meritevoli di salvaguardia, sono stabilite delle aree di difesa paesaggistica, indicate in cartografia di Piano con apposita simbologia.
2. Nelle aree di difesa paesaggistica, salvo che per eventuali approfondimenti progettuali, in relazione a particolari condizioni idrogeologiche, sono vietate la modifica dell'andamento naturale del terreno e la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista. Le nuove edificazioni sono vietate. I rustici, intesi come i manufatti edilizi minori complementari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali come ripari, legnaie, depositi per attrezzi, tettoie ecc., ove consentiti, dovranno essere di tipo tradizionale e realizzati in legno.
3. Gli usi del suolo ammessi sono quelli definiti dall'art. 46, comma 1, delle presenti Norme, alle fattispecie a), b), d), e), f).
4. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati, fatte salve le prescrizioni contenute nelle schedature specifiche del PGIS in vigore approvato con D.G.P. 2193 del 31 agosto 2000 e quanto precisato all' art. 77, comma 1, lettera e), della L.p. 15/2015 e all'art. 31 (Risanamento conservativo R2) della presente Norma.
5. Per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree di difesa paesaggistica valgono i disposti ed i criteri di tutela ambientale di cui al Titolo III.

ARTICOLO 69

LAGHI E AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. In materia di laghi valgono le disposizioni di cui ai seguenti provvedimenti legislativi:
 - Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 e ss. mm.
 - Piano di tutela delle acque approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015 e ss. mm.
 - leggi e regolamenti provinciali di settore
2. Le aree di protezione dei laghi sono individuate nella cartografia del PRG ai sensi dell'art. 22 delle Norme di Attuazione del PUP.
3. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 22 delle Norme di Attuazione del PUP e comunemente con esclusione di ogni nuova edificazione.
4. E' ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti, al solo fine di garantire la funzionalità, nella misura massima del 10% del volume esistente, qualora la destinazione di zona lo consenta.

ARTICOLO 70

CORSI D'ACQUA E AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE – AMBITI FLUVIALI DI INTERESSE ECOLOGICO

1. In materia di corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui ai seguenti provvedimenti legislativi:
 - Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 e ss. mm.
 - Piano di tutela delle acque approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015 e ss. mm.
 - leggi e regolamenti provinciali di settore
2. Le aree di protezione fluviale sono individuate nella cartografia del PRG ai sensi dell'art. 23 delle Norme di Attuazione del PUP e coincidono con gli ambiti fluviali di interesse ecologico definiti dall'art. 33 delle Norme di Attuazione del PGUAP.
3. Rientrano nelle aree di protezione fluviale:
 - le fasce di rispetto prescritte dalla legislazione vigente per tutti i corsi d'acqua pubblici, ampie 10,00 m da ciascuna riva o argine o dal confine demaniale;
 - quelle eventualmente imposte dal PRG ai lati di specifici corsi d'acqua o loro tratti riportati in cartografia.
4. Per gli interventi all'interno delle aree di protezione fluviale vale quanto previsto dalla parte VI "Ambiti fluviali" del PGUAP.
5. Sono inoltre cogenti tutte le previsioni dettate dal Piano di tutela delle acque approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale del 16 febbraio 2015, n. 233. L'individuazione di zone per la fruizione pubblica è subordinata alla verifica di sicurezza rispetto al pericolo idraulico.
6. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della L.p. 8 luglio 1976, n. 18 e ss. mm. e del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 22-124/Leg. del 20 settembre 2013.
7. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.p. 23 maggio 2007, n. 11 e ss. mm.
8. Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli articoli 28 e 29 del Capo V delle Norme di Attuazione del PGUAP.
9. Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati degli articoli 9 e 10 della L.p. 23 maggio 2007, n. 11 e ss. mm.
10. Le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della Carta della pericolosità e in ambito fluviale di interesse ecologico sono soggette a inedificabilità.

11. Lungo i corsi d'acqua è necessario mantenere la vegetazione riparia, evitando movimenti di terra e interventi di modificazione dell'uso del suolo che possano compromettere o ridurre tale fascia.
12. All'interno di queste aree sono da evitare opere di coperture, intubazioni, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati all'arginazione dei corsi d'acqua, al loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di parchi fluviali.
13. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra locale, scogliere ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto ed il massimo inserimento ambientale.
14. All'interno di queste aree si deve evitare, per quanto possibile, la realizzazione di nuove strade a carattere locale. Qualora ciò sia inevitabile, esse non devono avere la pavimentazione bituminosa, o comunque impermeabile, e manufatti in cemento armato. Eventuali fabbricati, relativi ad impianti tecnologici o ad attrezzature per lo svago ed il tempo libero, devono essere realizzati in legno o pietra locale.

ARTICOLO 71

AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. In materia di sicurezza idrogeologica del territorio tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal PRG sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della Carta di sintesi della pericolosità (CSP) approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, le cui disposizioni prevalgono rispetto a qualsiasi contenuto del PRG per tutti gli aspetti relativi alla tutela idrogeologica del territorio.
2. Il rischio generato dalle previsioni urbanistiche di Piano è stato valutato preventivamente nelle apposite relazioni allegate al PRG e verificato dai Servizi provinciali competenti in materia di tutela idrogeologica del territorio in sede di approvazione del PRG e delle successive varianti. Le indicazioni contenute nelle relazioni, con le prescrizioni contenute nei pareri di merito dei Servizi competenti, ancorché non espressamente richiamate nelle presenti Norme, sono da ritenersi vincolanti nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.
3. Per gli interventi su manufatti esistenti, la verifica di corrispondenza alle norme suddette dovrà essere estesa all'intero corpo edilizio interessato

ARTICOLO 72

RISERVE LOCALI

1. Le riserve locali sono individuate nella cartografia in scala 1:10000 del sistema ambientale del PRG in riferimento alla rete delle aree protette provinciali di cui agli articoli 34 e 35 della L.p. 11/2007.
2. Le riserve locali ricadenti nel territorio del Comune di Pellizzano sono denominate:
 - Malga Vecia (119)
 - Lago di Stablò (120)
3. Nelle riserve locali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 46, comma 5 della L.p. 11/2007.
4. Nelle riserve locali è vietato qualsiasi intervento che non sia finalizzato al mantenimento dell'area stessa.

ARTICOLO 73

ELEMENTI STORICI – CULTURALI NON VINCOLATI

1. Nel territorio del Comune di Pellizzano sono individuati nella cartografia di Piano con apposita simbologia beni di interesse storico-culturale non vincolati espressamente ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma comunque sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 medesimo. Si tratta di fontane pubbliche, dell'antica posta per la ferratura del bestiame situata a Castello lungo via Bortolameolli e della Canonica di Pellizzano.
2. Qualsiasi intervento su tali beni deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 al fine di verificare la sussistenza o meno dell'interesse storico artistico.

ARTICOLO 74

SITI ARCHEOLOGICI

1. Sono le aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni dei siti sulla cartografia di Piano seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della PAT (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

a) Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico come bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione e simili, ai fini della verifica preventiva per l'interesse archeologico si applicano le disposizioni previste dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.p. 26/1993 e ss. mm.

b) Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di Piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del D.Lgs. 42/2004. In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti Norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

c) Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e con apposita sigla sulla cartografia di Piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto ai lavori che s'intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al Comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

d) Scoperte fortuite

Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

CAPITOLO 9

AREE DI RISPETTO

ARTICOLO 75

FASCE DI RISPETTO STRADALI

1. È lo spazio laterale alle strade che va riservato per eventuali ampliamenti o modificazioni delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante.
2. L'ampiezza delle fasce di rispetto per ciascuna categoria di strade è determinata nel modo seguente:
 - a) Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risulta dalla tabella B di cui all'art. 3 del Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995, come riapprovato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 e successivamente modificato con Deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.
 - b) All'interno del centro abitato e nelle zone specificatamente destinate all'insediamento (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti) l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, risulta dalla tabella C (allegata in calce al presente articolo) di cui all'art. 4 del Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995, come riapprovato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 e successivamente modificato con Deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 2011 e n. 2088 del 4 ottobre 2013.

Per le strade esistenti all'interno del centro abitato e nelle aree specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale previste dalla tabella C, sia per i tratti di competenza provinciale che per quelli di competenza comunale, è applicata nella misura di 5,00 m. Tale distanza può essere ridotta nella misura massima del 50% per la realizzazione di costruzioni accessorie e per la realizzazione di parcheggi interrati in deroga ai sensi dell'art. 99 della L.p. 15/2015.

TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
II CATEGORIA	15*	35	45	60
III CATEGORIA	10*	25	35	35*
IV CATEGORIA	5*	15	25	25*
ALTRE STRADE (viabilità locale)	5*	7,5*	10*	10*
<p>(*) Larghezza stabilita dal presente PRG</p> <p>LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE SI MISURA:</p> <p>- DAL LIMITE STRADALE PER: STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE</p> <p>- DALL'ASSE CENTRALE PER: STRADE DI PROGETTO</p> <p>- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER: RACCORDI E/O SVINCOLI</p>				

ARTICOLO 76**FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE**

1. Nelle fasce di rispetto cimiteriale trova applicazione la disciplina dell'art. 62 della L.p. 4 agosto 2015, n. 15 e dell'art. 9 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.

ARTICOLO 77**ELETTRODOTTO - FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTO**

1. Il PRG individua nella cartografia di Piano gli elettrodotti ad alta e media tensione nel territorio comunale.

2. Con riferimento a nuovi insediamenti, in prossimità degli elettrodotti che prevedano la potenziale permanenza di persone superiore a 4 ore/giorno, previa richiesta, il gestore della linea elettrica provvede alla determinazione della DPA (distanza di prima approssimazione) in conformità al D.M. 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2008, n. 156, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.
3. Con riguardo ai limiti massimi di esposizione a campi magnetici ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 in attuazione della L. 36/2001 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, negli interventi relativi a nuovi insediamenti connotati da permanenza non inferiore a 4 ore/giorno, in prossimità di elettrodotti dovrà essere determinata preventivamente la fascia di rispetto a garanzia del soddisfacimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. in parola. Tale fascia dovrà essere calcolata così come previsto al comma 1.
4. Le cabine di trasformazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), della L. 36/2001, sono da considerarsi al pari degli elettrodotti e sono pertanto soggette alla determinazione della DPA e delle conseguenti fasce di rispetto.

ARTICOLO 78

SITI INQUINATI BONIFICATI

1. Sono aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall’Ente pubblico ed inserite nell’anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di bonifica sono validi con esclusivo riguardo all’attuale destinazione urbanistica dell’area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente.
2. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.
3. Va altresì evitato qualsiasi utilizzo del suolo che possa pregiudicare o comunque interferire con possibili azioni di bonifica determinate da successive esigenze.
4. Laddove sia fatto uso agricolo, sono da escludere produzioni alimentari sia umane sia zootecniche.
5. L’individuazione dei siti nella cartografia del PRG avviene in conformità all’art. 251, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché alla luce del Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate.

6. La cartografia di Piano individua, alla data della Variante 2019 al PRG, i seguenti siti che trovano riscontro nell'anagrafe provinciale dei siti oggetto di procedimento di bonifica:
 - a) SIB 137001 Ex discarica RSU – Loc. Pomer o Pra del Mur – Discariche SOIS bonificate (Z604_P)
 - b) SIB 137003 Ex discarica RSU comunale - Fratta Secca – Discariche SOIS bonificate (Z604_P)

ARTICOLO 79

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico in sede di approvazione di piani attuativi o comunque di formazione del titolo edilizio per le seguenti attività:
 - a) scuole e asili;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali in prossimità di strade di qualsiasi classe, eliporti, discoteche, pubblici esercizi ove siano installati impianti o macchinari rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

In dipendenza delle risultanze di tale valutazione previsionale, dovrà essere allegato alla pratica uno studio atto a definire le soluzioni tecniche da adottare per garantire adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti.

2. Alla richiesta di titoli edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata documentazione di previsione di impatto acustico secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Oltre alle opere elencate al comma 2, è facoltà del Comune richiedere la documentazione di previsione di impatto acustico ai soggetti titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di qualsiasi opera per la quale sia prevedibile un significativo impatto acustico.
4. La richiesta di titolo abilitativo relativa all'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, laddove si prevedano emissioni superiori ai valori limite assoluti, deve contenere le indicazioni delle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore.
5. Tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale dovranno in ogni caso essere conformi al regolamento e al Piano di zonizzazione acustica comunale che, con riferimento particolare alla zonizzazione, prevale sulle disposizioni di ordine generale.

TITOLO III

L'ESERCIZIO DELLA TUTELA PAESAGGISTICA

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 80

OGGETTO ED ESERCIZIO DELLA TUTELA

1. Scopo della tutela è la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica nonché delle qualità storico-culturali del territorio comunale, per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere o migliorare il livello del quadro esistente.
2. Sono oggetto di tutela in generale l'intero territorio e tutti gli insediamenti, e in particolare specifiche aree di peculiare valore ambientale o storico-culturale nonché determinati manufatti e siti. La cartografia individua tali aree, luoghi e fabbricati, con riferimento sia ai contenuti della tutela sia ai soggetti cui essa è demandata.
3. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele o divieti gli interventi edilizi e urbanistici che modificano lo stato esistente all'entrata in vigore del PRG, e nel promuovere azioni di miglioramento del medesimo ove necessario.
4. Nelle aree di tutela ambientale di cui all'art. 11 delle Norme di Attuazione del PUP individuate con apposito retino sulla cartografia di Piano, la tutela è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento con le modalità previste dalla legislazione vigente.
5. Nelle rimanenti porzioni del territorio la tutela è esercitata dall'Amministrazione comunale, sentita la Commissione Edilizia comunale.

CAPITOLO 2

INTERVENTI EDILIZI E SPAZI APERTI

ARTICOLO 81

AMBIENTAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. I nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, sia pure interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona.
2. I materiali e i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie, di stilemi architettonici e di materiali tradizionali della zona.
3. L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli scavi e i riporti.
4. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da un'attenta sistemazione di alberi d'alto fusto. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Nelle lottizzazioni le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, ma non devono configurarsi, se non negli interventi di dimensione modesta, come ripetizione continua della stessa unità e degli stessi elementi geometrici.
5. La progettazione deve essere improntata da unità compositiva, la disposizione degli edifici deve tener conto del contesto ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche. Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.
6. Particolari approfondimenti progettuali potranno proporre soluzioni diverse, nel rispetto di una motivata ricerca formale.

ARTICOLO 82

AMBIENTAZIONE PAESAGGISTICA NEGLI AMBIENTI NATURALI

1. L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere la posizione più defilata alle visuali panoramiche e la meno casuale rispetto al contesto insediativo.
2. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte e accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.

3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere proceduta da un'analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità della tradizione edificatoria.
4. I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per la copertura.
5. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra e i muri di contenimento.
6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
7. Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle in legno con tipologia di tipo tradizionale.
8. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti devono tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e i muri di sostegno, qualora sia tecnicamente possibile, devono essere sostituiti da rampe inerbite.
9. Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
10. La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto per mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.
11. Tutti i muri di sostegno e di contenimento dei terreni, devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
12. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere in legno. Quelli in cemento e con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrato.
13. L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, finalizzato ad aumentare la produttività agricola, è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

ARTICOLO 83

AMBIENTAZIONE PAESAGGISTICA DELLA VIABILITA'

1. La rete viaria locale deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. Lo schema deve essere impostato secondo una gerarchia stradale e risultare funzionale dal punto di vista viabilistico.
2. L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto con riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.
3. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una scelta attenta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
4. Gli scavi e i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.
5. I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere parametri in pietra locale a vista. E' comunque sempre preferibile fare uso di terre armate.

ARTICOLO 84

PERTINENZE DEGLI EDIFICI E VERDE PRIVATO

1. Oltre alla manutenzione e alla conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, onde evitare danneggiamenti dovuti allo sradicamento fortuito o provocato da fenomeni estremi, dovrà essere posta la massima attenzione per lo stato di salute delle alberature, sia su suolo pubblico sia privato, affacciate alla viabilità pubblica.
2. Per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, dopo ingiunzione a provvedere alle opere di risanamento, sarà facoltà dell'Amministrazione intervenire con le necessarie opere di bonifica, addebitandone i rispettivi costi ai proprietari inadempienti.
3. Dovrà essere inoltre limitata la pavimentazione con materiali non drenanti dei piazzali, e dei parcheggi privati.
4. Per l'illuminazione esterna, sia pubblica sia privata dovrà essere data preferenza a dispositivi che non incrementino l'inquinamento luminoso notturno.
5. Le recinzioni dei lotti non potranno superare l'altezza di m. 1,30 con non più del 50% in muratura o in pietrame. Dovranno preferibilmente essere costituite da siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale.

ARTICOLO 85

COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Sono definite costruzioni accessorie i manufatti di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 28 delle presenti Norme per le costruzioni accessorie negli insediamenti storici, la realizzazione di costruzioni accessorie, è sempre ammessa nelle aree per insediamenti residenziali alle seguenti condizioni:
 - a) le dimensioni massime saranno di 18,00 mq di superficie coperta per alloggio, con un massimo di 36,00 mq per edifici plurifamiliari;
 - b) l'altezza delle pareti perimetrali non dovrà superare 2,50 m e la pendenza della copertura non dovrà superare il 45 %;
 - c) il sedime potrà avere conformazione tale da adeguarsi agli spazi a disposizione, fatto salvo il rispetto di proporzioni tradizionalmente consolidate per il tipo di costruzione.
 - d) La struttura portante del manufatto dovrà essere realizzata completamente in legno, salvo l'eventuale fondazione e il piano di calpestio. I tamponamenti perimetrali dovranno essere in tavole o listelli in legno accostati non maschiati per garantire la necessaria ventilazione. La copertura dovrà rispettare l'uso di materiali predominanti in zona e lo sporto di gronda non dovrà eccedere i 0,80m.
 - e) Le soluzioni tipologiche da adottare risultano dall'allegato AF, ma potranno comunque essere adeguate alla morfologia del terreno e alle caratteristiche dell'edificio di cui il manufatto diverrà pertinenza.
3. È ammessa la realizzazione di tettoie, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. E' ammessa una sola costruzione accessoria per ogni edificio.
5. In caso di non disponibilità di idonei spazi, in via del tutto eccezionale, potrà essere concesso il posizionamento del manufatto anche su un lotto diverso da quello dell'edificio principale, anche con diversa destinazione urbanistica, purché situato nelle vicinanze.
6. Le costruzioni accessorie devono rispettare la distanza dai confini e dalle costruzioni previste dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.
7. Per i manufatti eseguiti in virtù del presente articolo non è in nessun caso possibile il cambio di destinazione d'uso.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO 1

NORME FINALI

ARTICOLO 86

VARIANTI PERIODICHE

1. Il Piano Regolatore Generale può essere variato secondo quanto previsto agli articoli 39 e 44 della L.p. 15/2015.
2. Le varianti sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti versioni.

ARTICOLO 87

DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRG

1. È consentito derogare alle indicazioni del PRG nei limiti e con le modalità individuati da:
 - articoli 97, 98 e 99 della L.P. 15/2015;
 - Titolo III, Capo VIII, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
2. L'Allegato C del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua i casi in cui si applica la deroga per opere di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 98 della L.p. 15/2015.

ARTICOLO 88

TERMINI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

1. Ai sensi dell'art. 45 della L.p. 15/2015, i piani attuativi previsti dal presente PRG devono essere approvati secondo i seguenti termini:
 - a) per i piani attuativi di iniziativa pubblica e misto pubblico-privata: 10 anni dalla data di approvazione della variante 2019 al PRG;
 - b) per i piani di lottizzazione di iniziativa privata: 5 anni dalla data di approvazione della variante 2019 al PRG.
2. Agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati sottoscritti prima dell'adeguamento del presente PRG al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (data di approvazione della variante 2019), continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, nonché i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi in vigore al momento di approvazione dei predetti accordi e convenzioni.

ARTICOLO 89

PIANO ATTUATIVO P1 (zona est del centro abitato)

Nella zona est del centro abitato in linea con la strada principale SS 42 è individuata un'area soggetta a Piano Attuativo denominato "P1".

L'area è suddivisa nelle seguenti destinazioni d'uso:

- Area Agricola di rilevanza locale E110;
- Area Produttiva locale del settore secondario - D104;
- Area a Parcheggio di progetto F306;
- Area a Verde Pubblico F301.

Obiettivi del Piano:

Lo scopo principale è quello di creare un parcheggio con fermata autobus di linea a piano strada, al fine di migliorare la configurazione attuale dell'area, piuttosto precaria sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista della sicurezza degli utenti.

Si riscontra infatti che la fermata dei mezzi pubblici, pur con cadenza stagionale, è molto frequentata per la presenza di due strutture alberghiere adiacenti alla strada statale.

In secondo luogo, oltre allo spazio di sosta degli autobus protetto e più facilmente utilizzabile, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di posti auto a livello della statale e altri da ricavare al livello inferiore, garantendone l'utilizzo pubblico e/o convenzionato con i privati eventualmente coinvolti nell'operazione. La nuova configurazione della zona dovrà permettere quindi un agevole accesso ad un eventuale parcheggio pubblico/privato interrato con uso pubblico del soprassuolo.

Da notare che attualmente è già presente una rampa di accesso al livello inferiore a piano argine rialzato del fiume Noce, la cui agevole percorribilità conferma la possibilità di positiva realizzazione della previsione di variante.

A completamento della riqualificazione dell'area è possibile prevedere una regolarizzazione dell'area produttiva e una maggiore razionalizzazione del Verde Pubblico.

All'area sono applicati i parametri urbanistici edilizi di ciascuna destinazione di zona in cui essa è suddivisa, indicati ai rispettivi articoli delle presenti Norme.

In fase di redazione del Piano sono consentite rettifiche delle perimetrazioni di zona nel limite del 10% delle rispettive superfici.

ARTICOLO 90

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. specifici
2. In particolare, costituiscono riferimento normativo fondamentale del PRG:
 - a) L. p. 4 agosto 2015, n. 15 - Legge provinciale per il governo del territorio;
 - b) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - c) L. p. 4 marzo 2008, n. 1 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio (nelle parti non abrogate dalla L.p. 15/2015);
 - d) L.p. 27 maggio 2008, n. 5 – Approvazione del piano urbanistico provinciale.

CAPITOLO 2
NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 91

UTILIZZAZIONE IN VIA TEMPORANEA DELLE AREE

1. Fatti salvi eventuali rapporti convenzionati e approvati dal Consiglio comunale, fino a quando le aree individuate come aree produttive del settore secondario, aree per attrezzature e servizi pubblici e per infrastrutture, aree a verde pubblico, aree per attrezzature sportive, non siano utilizzate secondo le previsioni del PRG, è consentito il mantenimento dell'uso agricolo in atto e la realizzazione di eventuali reti tecnologiche, previa verifica di eventuali interferenze con la destinazione prevista dal PRG.
2. Per gli edifici esistenti in dette aree, e non ricadenti negli insediamenti storici, sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

TITOLO V
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE
COMMERCIALE

ARTICOLO 92
DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del PRG alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ARTICOLO 93
TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

3. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss. mm. ii. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. ss. mm. ii.
4. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ARTICOLO 94

LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del Comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di Piano, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei Centri Storici e dei parametri edilizi delle Norme di Attuazione del PRG, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali sia tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti Norme di Attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal PUP, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono in ogni caso compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme di Attuazione;
 - b) aree a verde privato.

ARTICOLO 95

ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal PRG e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'art. 33, comma 2 delle Norme di Attuazione del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio sia all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'art. 33, comma 1, lettera g), delle Norme di Attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 33, comma 6, lettera c), delle Norme di Attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3, della L.p. 15/2015.
4. Nelle aree produttive di livello locale di cui all'art. 43 delle presenti Norme sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.

ARTICOLO 96

VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss. mm. ii. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001).

ARTICOLO 97

VENDITA COMMERCIALE ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'art. 33, comma 1, lettera g), delle Norme di Attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Valle di Sole ed in adeguamento allo stesso, il PRG del Comune di Pellizzano non localizza sul proprio territorio aree per il commercio all'ingrosso esercitato in modo autonomo, cioè senza il commercio al dettaglio.

ARTICOLO 98

SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti Norme di Attuazione in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a titolo abilitativo ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla Tabella A - Spazi di Parcheggio allegata al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
5. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei Criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore provinciale.

ARTICOLO 99

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a 500 mq, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del Titolo II, Capo III della L.p. 15/2015, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere c) e d) del punto 2 e alle lettere a), b) e c) del punto 3.3. dei Criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

ARTICOLO 100

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ARTICOLO 101

AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ARTICOLO 102

AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ARTICOLO 103

CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE

Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale , per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.